

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 ottobre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 78 /09

Roma, 28 OTT. 2009

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

Lo scopo della direttiva è quello di creare, grazie a norme comuni di attuazione, integrate da misure comunitarie, una struttura condivisa che renda l'informazione territoriale detenuta dai vari Stati membri compatibile ed utilizzabile in un contesto transfrontaliero, superando in tal modo i problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione ed alla accessibilità dei dati territoriali oggi disponibili all'interno della Comunità europea. La direttiva INSPIRE nasce, dunque, dall'esigenza di rendere condivisibili le grandi quantità di dati territoriali già ordinariamente prodotti o aggiornati dalle Autorità pubbliche nell'ambito delle loro attività istituzionali, che si presentano di forma e provenienza molteplice. La Direttiva, infatti, non impone la raccolta di nuovi dati territoriali e ed è finalizzata esclusivamente alla condivisione dei dati territoriali disponibili presso le Autorità pubbliche in formato elettronico.

In coerenza con tali criteri gli obiettivi che si propone sono:

- 1) ridurre gli ostacoli fra le autorità pubbliche nella condivisione dei dati, soprattutto nel campo ambientale, e rendere disponibili maggiori e migliori dati territoriali per l'elaborazione delle politiche comunitarie e la loro attuazione negli Stati membri;
- 2) promuovere la condivisione e l'utilizzazione dell'informazione territoriale ai fini ambientali;
- 3) agevolare la raccolta ed il flusso di informazioni geografiche ed ambientali;
- 4) promuovere il coordinamento intersettoriale e intergovernativo tra tutti gli addetti ai lavori in modo tale da poter disporre di una base di conoscenza per le politiche ambientali e per altre politiche settoriali.

Gli Stati Membri sono tenuti, pertanto, secondo i tempi dettati dalla direttiva, a:

- 1) creare metadati (ossia rendere disponibili le informazioni in possesso delle Autorità pubbliche che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati secondo regole tecniche condivise) relativi ai dati territoriali ed ambientali elencati negli allegati alla direttiva e detenuti in formato elettronico (esempi di dati territoriali sono i sistemi di coordinate geografiche, l'idrografia, l'altimetria, i siti protetti, le reti di monitoraggio e i relativi dati);
- 2) rendere interoperabili i set di dati territoriali ed i relativi servizi sulla base delle regole di attuazione che verranno fissate successivamente all'adozione della direttiva;
- 3) realizzare una rete di tali servizi che consenta al pubblico la ricerca dei dati, la visualizzazione, lo scaricamento (download) e la trasformazione degli stessi. Le funzioni di ricerca e di visualizzazione dovranno essere fornite gratuitamente, fatti salvi i casi di esclusione dal diritto di accesso all'informazione ambientale previsti dalle norme vigenti in materia;
- 4) assicurare che le informazioni possano essere liberamente condivise con le autorità pubbliche degli altri Stati Membri, con le istituzioni e gli organismi comunitari e con altri organismi internazionali, per scopi di pubblica utilità;
- 5) designare strutture e meccanismi adeguati per il coordinamento dei contributi dei soggetti interessati alle infrastrutture per l'informazione territoriale sul proprio territorio;

6) controllare la realizzazione e l'utilizzo delle proprie infrastrutture per dati territoriali.

In sintesi, dunque, con l'adozione della direttiva si è inteso costituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo basata sulle infrastrutture operanti a livello nazionale ed accessibile tramite un unico portale europeo creato dalla Commissione, grazie appunto al coordinamento con le diverse autorità pubbliche che, a vario titolo, detengono i dati e le relative infrastrutture. In tal modo INSPIRE intende fornire un'importante strumento di supporto non solo per una migliore divulgazione delle politiche ambientali che veda coinvolta la società civile, ma, anche e soprattutto, per le attività connesse con la politica ambientale (supporto, ad esempio, alle decisioni, al reporting, al monitoraggio ed alle valutazioni d'impatto). E', infatti, del tutto evidente quanto sia importante per le pubbliche autorità poter disporre dei dati ambientali necessari, ad esempio, per le misure relative alla qualità dell'aria, per una corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale e dell'autorizzazione IPPC, nonché per adottare le necessarie e conseguenti misure di salvaguardia.

L'Italia ha da tempo avviato la realizzazione di diverse iniziative volte alla condivisione dei dati territoriali ed ambientali con regioni, province e comuni, secondo schemi di cooperazione distribuita che, in aderenza ai principi ispiratori di INSPIRE, in un certo senso, hanno anticipato l'infrastruttura europea per l'informazione territoriale (ad esempio, la rete SINANET presso l'ISPRA, il Portale Cartografico Nazionale, inteso come infrastruttura federata di libero accesso alle informazioni, sviluppato dal Ministero dell'Ambiente, che ha visto coinvolti i comuni, le province e le comunità montane attraverso le loro rispettive associazioni (ANCI-UPI - UNCEM), il progetto Ambiente in Comune ed il progetto DIVA).

Tali iniziative hanno offerto l'opportunità, nel recepire la direttiva INSPIRE, di definire un modello di governance dell'informazione territoriale che includesse anche i dati del monitoraggio ambientale disponibili tramite sistemi informativi territoriali ed ambientali già operativi, e di chiarire i ruoli che i diversi soggetti svolgono nell'implementazione, nel funzionamento e nel monitoraggio dell'infrastruttura nazionale; ciò attraverso la designazione di meccanismi e di strutture di presidio e di coordinamento adeguati.

L'integrazione dei dati ambientali con i dati territoriali è, con tutta evidenza, un elemento imprescindibile per la costituzione di una base di conoscenza a supporto delle politiche ambientali e lo schema di decreto in esame è, sotto questo profilo, pienamente coerente con quanto indicato nella Comunicazione SEIS (*Shared Environmental Information System - Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)*) - COM(2008) 46 del 1 febbraio 2008 della Commissione Europea che estende i principi della direttiva INSPIRE al complesso delle informazioni ambientali. Secondo tale decisione, in particolare, le informazioni territoriali e del monitoraggio ambientale dovranno essere:

- gestite il più possibile vicino alla fonte;
- raccolte una sola volta e condivise per differenti fini;
- completamente disponibili per il pubblico a diverse scale e nelle rispettive lingue nazionali;
- accessibili per consentire ai fruitori di fare comparazioni su scala geografica;
- rapidamente disponibili per le autorità pubbliche per consentire il facile adempimento degli obblighi di reporting;
- prontamente accessibili per gli utilizzatori finali, primariamente per le autorità pubbliche locali ed europee, al fine di valutare prontamente lo stato dell'ambiente, l'efficacia delle relative politiche e per pianificare nuove strategie;
- condivise ed elaborate con il supporto di strumenti software comuni, liberi ed open source.

La comunicazione SEIS rappresenta, quindi, una tappa importante del processo di sviluppo del Sistema comune di informazioni ambientali già avviato in sede europea dalla Direzione Generale per l'Ambiente, da EUROSTAT e dall'Agenzia europea dell'ambiente e segna un decisivo passo in avanti nell'approccio al reperimento delle informazioni ambientali, poiché elimina il concetto di duplicazione del dato, proponendo l'utilizzo di sistemi non più centralizzati, ma basati sull'accesso, sulla condivisione e sull'interoperabilità.

Tra i benefici economici che deriveranno dalla realizzazione dell'infrastruttura integrata delineata dal presente schema di decreto si possono menzionare, in particolare, la razionalizzazione degli investimenti economici e delle spese operative, conseguente all'eliminazione di inutili duplicazioni di infrastrutture, e la possibilità di ottenere significative economie di scala. Nel caso specifico, l'infrastruttura che si realizzerà potrà beneficiare degli ingenti investimenti effettuati per lo sviluppo sia del Portale Cartografico Nazionale che delle strutture e delle reti territoriali che fanno capo al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), già operativo da circa 15 anni, assicurando così anche il necessario coinvolgimento degli enti locali attraverso le funzioni dei Punti Focali Regionali (PFR). Come già evidenziato, sia il Portale Cartografico Nazionale che il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) hanno anticipando la filosofia della direttiva INSPIRE e della comunicazione della Commissione Europea SEIS, realizzando una rete distribuita tra i principali soggetti detentori di dati e di informazioni territoriali e ambientali. In particolare, la cooperazione istituzionale e la condivisione di obiettivi, di strumenti e di prodotti nel SINA costituiscono un'esperienza unica per il Paese, che ha potuto così realizzare il collegamento informativo tra le dimensioni regionali, nazionale ed europea.

Tale risultato è stato riconosciuto anche formalmente dalla Commissione Europea che ha inserito il SINA tra le poche iniziative di livello nazionale citate dalla ricordata Comunicazione SEIS (COM(2008) 46, art. 7): "[...] iniziative intraprese a livello nazionale, regionale e locale contribuiscono alla realizzazione del SEIS. In particolare meritano di essere ricordate le seguenti: [...] In Italia, un sistema di monitoraggio e informazione ambientale (EIMS) sviluppato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dal sistema delle agenzie regionali per l'ambiente".

Lo schema di decreto in esame è composto da 15 articoli, che si passa di seguito ad illustrare.

L'articolo 1 individua quale finalità del provvedimento la realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale al fine di consentire allo Stato italiano di partecipare all'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, in maniera integrata con le realtà regionali e locali. Prevede, inoltre, al comma 6, la salvezza delle disposizioni sia del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, sia del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Reca, altresì, due principi fondamentali del funzionamento dell'infrastruttura, rilevanti anche al fine di evitare l'insorgere di nuovi oneri a carico delle Autorità pubbliche: non è imposta la raccolta di nuovi dati territoriali; i dati di interesse ai fini del decreto sono solo quelli disponibili presso le Autorità pubbliche in formato elettronico.

L'articolo 2 reca le definizioni applicate nello schema di decreto. In particolare, precisa cosa debba intendersi con il termine "Infrastruttura per l'informazione territoriale INSPIRE", vale a dire l'insieme dei metadati, i set di dati territoriali ed i servizi connessi, i servizi e le tecnologie di rete, gli accordi di condivisione e di utilizzo dei dati e, infine, i meccanismi di coordinamento e di monitoraggio stabiliti, attuati e resi disponibili in forza del decreto in esame. Viene data, altresì, definizione dell'"interoperabilità" come possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi sia potenziato.

L'articolo 3, al comma 1, individua le componenti della Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, intese quali elementi logici, funzionali nonché standard tecnologici e procedure di coordinamento di riferimento, e che prevede sia costituita da:

- i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale;

- i servizi di rete;
- le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete;
- l'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali;
- l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale;
- gli accordi in materia di condivisione, di accesso e di utilizzo dei dati;
- i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio.

Al comma 2, in coerenza con la preminente valenza ambientale della direttiva, individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorità competente per l'attuazione del presente decreto e per il reporting alla Commissione europea e nell'ISPRA la struttura tecnica della quale lo stesso Ministero si avvale, nell'ambito dell'avvalimento ordinario previsto dall'articolo 2, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, per l'assolvimento di detta funzione, anche ai fini del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale. Al comma 3, prevede, infine, che, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia costituito ed aggiornato presso lo stesso Ministero l'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità di dati e di informazioni ambientali, anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'articolo 4 individua il contenuto dei metadati e definisce le modalità esecutive ed operative secondo le quali gli stessi dovranno essere creati, anche con riferimento al regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee Guida adottate in materia dalla Commissione Europea.

L'articolo 5 individua, al comma 1, nel Repertorio nazionale dei dati territoriali il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi. Prevede, altresì, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare funzioni di monitoraggio del processo di definizione e popolamento dei metadati.

L'articolo 6, individua i meccanismi per la definizione delle regole per l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva.

L'articolo 7, oltre a definire le caratteristiche della rete e dei servizi che sono erogati nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e cooperazione e che consentono la condivisione dei set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, prevede l'evoluzione delle funzionalità e dei contenuti del sistema informativo SINAnet, già operante presso l'ISPRA (<http://www.sinanet.apat.it>) a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 29 ottobre 1998, corretto con il Decreto di emendamento del 30 dicembre 1998, attraverso la progressiva integrazione delle informazioni territoriali che saranno catalogate nel Repertorio nazionale. Coerentemente il Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (S.I.N.A.) - SINAnet - viene ridenominato Sistema delle Informazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale - SINTAnet.

L'articolo 8, secondo quanto consentito all'articolo 15, comma 2, della direttiva, prevede, al comma 1, che il Portale Cartografico Nazionale - PCN, istituito e sviluppato a seguito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, del 26 aprile 2005, e già operativo (<http://www.pcn.minambiente.it/PCN/>), assuma la denominazione e le funzioni di "Geoportale nazionale". Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale acquisendone le risorse già disponibili a legislazione vigente. In particolare la gestione del Geoportale nazionale, è operata nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali destinate all'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 4, lettera r), del Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. Il conferimento del ruolo di Geoportale nazionale al Portale cartografico nazionale già sviluppato e gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è finalizzato a non disperdere gli ingenti investimenti si qui utilizzati ed a preservare e garantire un punto di accesso già operativo, attraverso il quale tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, possano avere contezza della disponibilità della informazione, consentendo, al contempo, una più ampia utilizzazione dei set di dati e dei servizi ad essi relativi nell'ambito del territorio nazionale ed il soddisfacimento di specifiche esigenze di localizzazione dell'informazione. La previsione del geoportale nazionale non implica, in alcun modo, raccolta dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, in quanto con la norma in esame si è inteso

semplicemente individuare un punto di catalogo accessibile in internet per la ricerca e la consultazione dei metadati e la visualizzazione dei set di dati relativi. Conseguentemente, al comma 3, l'articolo 8 stabilisce che l'ulteriore sviluppo e implementazione del Geoportale nazionale avvenga in coerenza con l'evoluzione del Sistema delle Informazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale – SINTAnet e sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero.

L'articolo 9, introduce, al comma 1, i principi INSPIRE della libertà e della gratuità dell'accesso ai servizi di ricerca e di consultazione relativi alle informazioni territoriali da parte del pubblico, mentre ai commi 2 e 3 individua le deroghe per le Autorità pubbliche, consentendo il ricorso alla tariffazione di detti servizi qualora necessario per l'autofinanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali.

L'articolo 10, in aderenza alla direttiva, introduce il principio della massima condivisione dell'informazione territoriale tra le autorità pubbliche centrali e periferiche, stabilendo che, in generale, le informazioni prodotte o acquisite con fondi pubblici non sono soggette ad ulteriore pagamento da parte di altre amministrazioni pubbliche. Al comma 7, individua i casi di deroga a tale principio generale, prevedendo la possibilità di applicare meccanismi finanziari di compensazione nei casi in cui l'autorità pubblica non sia supportata nell'attività di produzione dei dati e dei relativi servizi da finanziamenti pubblici, ma si autofinanzi con la produzione stessa dei dati.

L'articolo 11, al fine di definire il meccanismo di coordinamento dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, prevede, al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, che il "Tavolo di Coordinamento Stato - Regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale" costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sia trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di "Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale". Si tratta di un organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonché di indirizzo tecnico all'azione dello stesso Ministero nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale.

Con il medesimo articolo, al comma 5, viene definita la configurazione "minima" dell'organo, ferma restando la possibilità, con successivo DPCM, di apportare opportune modifiche alla sua struttura, nonché di definirne le regole di funzionamento, mentre al comma 6 è stabilito che la partecipazione alla Consulta non comporta compensi o gettoni di presenza e che gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle Amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, introduce, infine, sempre al comma 6, la possibilità di condurre le sessioni di lavoro anche attraverso strumenti di teleconferenza, di videopresenza o altri strumenti telematici di gestione dei flussi informativi che assicurino, comunque, parità di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.

L'articolo 12, definisce i meccanismi di monitoraggio e di reporting alla Commissione europea.

L'articolo 13, definisce le modalità con le quali potranno essere apportate modifiche agli allegati al decreto.

L'articolo 14, individua le norme transitorie e finali.

L'articolo 15, introduce le disposizioni finanziarie, prevedendo l'invarianza della spesa pubblica.

L'allegato I individua le Categorie tematiche di dati territoriali in coerenza con l'allegato I della direttiva.

L'allegato II definisce le Categorie tematiche di dati territoriali in coerenza con l'allegato II della direttiva.

L'allegato III individua le Categorie tematiche di dati territoriali in coerenza con l'allegato III della direttiva.

L'allegato IV introduce regole tecniche relative ai metadati, secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto ed in coerenza con il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda i metadati.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità (INSPIRE)

Referente: Giovanna Amidei tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

La direttiva INSPIRE nasce dall'esigenza di rendere condivisibili grandi quantità di dati territoriali di forma e provenienza molteplici al fine di costituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo basata sulle infrastrutture operanti a livello nazionale. Si tratta di dati territoriali già ordinariamente prodotti o aggiornati dalle Autorità pubbliche nell'ambito delle loro attività istituzionali in quanto la direttiva non impone la raccolta di nuovi dati territoriali ed è finalizzata esclusivamente alla condivisione dei dati territoriali disponibili presso le Autorità pubbliche in formato elettronico.

In tal modo INSPIRE intende fornire un'importante strumento di supporto non solo per una migliore divulgazione delle politiche ambientali che veda coinvolta la società civile, ma, anche e soprattutto, per le attività connesse con la politica ambientale (supporto, ad esempio, alle decisioni, al reporting, al monitoraggio ed alle valutazioni d'impatto). E', infatti, del tutto evidente quanto sia importante per le pubbliche autorità poter disporre dei dati ambientali necessari, ad esempio, per le misure relative alla qualità dell'aria, per una corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale e dell'autorizzazione IPPC, nonché per adottare le necessarie e conseguenti misure di salvaguardia. Gli obiettivi che il decreto legislativo, in linea con la direttiva, si propone sono:

- 1) ridurre gli ostacoli fra le autorità pubbliche nella condivisione dei dati, soprattutto nel campo ambientale, e rendere disponibili maggiori e migliori dati territoriali per l'elaborazione delle politiche comunitarie e la loro attuazione negli Stati membri;
- 2) promuovere la condivisione e l'utilizzazione dell'informazione territoriale ai fini ambientali;
- 3) agevolare la raccolta ed il flusso di informazioni geografiche ed ambientali;
- 4) promuovere il coordinamento intersettoriale e intergovernativo tra tutti gli addetti ai lavori in modo tale da poter disporre di una base di conoscenza per le politiche ambientali e per altre politiche settoriali.

Gli Stati Membri sono tenuti, pertanto, secondo i tempi dettati dalla direttiva, a:

- 1) creare metadati relativi ai dati territoriali ed ambientali elencati negli allegati alla direttiva e detenuti in formato elettronico (esempi di dati territoriali sono i sistemi di coordinate geografiche, l'idrografia, l'altimetria, i siti protetti, le reti di monitoraggio e i relativi dati);
- 2) rendere interoperabili i set di dati territoriali ed i relativi servizi sulla base delle regole di attuazione che verranno fissate successivamente all'adozione della direttiva;
- 3) realizzare una rete di tali servizi che consenta al pubblico la ricerca dei dati, la visualizzazione, lo scaricamento (download) e la trasformazione degli stessi. Le funzioni di ricerca e di visualizzazione dovranno essere fornite gratuitamente, fatti salvi i casi di esclusione dal diritto di accesso all'informazione ambientale previsti dalle norme vigenti in materia;
- 4) assicurare che le informazioni possano essere liberamente condivise con le autorità pubbliche degli altri Stati Membri, con le istituzioni e gli organismi comunitari e con altri organismi internazionali, per scopi di pubblica utilità;
- 5) designare strutture e meccanismi adeguati per il coordinamento dei contributi dei soggetti interessati alle infrastrutture per l'informazione territoriale sul proprio territorio;
- 6) controllare la realizzazione e l'utilizzo delle proprie infrastrutture per dati territoriali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia recata dalla direttiva 2007/2/CE non è stata in precedenza oggetto di disciplina complessiva ad opera di norme di rango primario. Ad oggi, il quadro normativo nazionale di riferimento è composto solo dall'articolo 59 (Dati territoriali) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, con il quale: 1) è stato istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni dello stesso decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività; 2) è stato istituito, presso il CNIPA, il Repertorio nazionale dei dati territoriali, per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale; 3) è stato previsto che, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, siano definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il decreto in esame completa le disposizioni dell'articolo 59 (Dati territoriali) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Commissione Europea, il 30 luglio 2009, ha avviato una procedura di infrazione per tardivo recepimento della direttiva 2007/2/CE.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni previste dalla direttiva.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento in oggetto rinvia l'attuazione di alcune sue disposizioni a successivi decreti. In particolare, prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, dei seguenti provvedimenti: all'art. 3, comma 3, di uno specifico decreto per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; all'articolo 9, comma 8, di decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per determinare l'ammontare delle tariffe al pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; all'articolo 11, comma 4, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per definire le modalità di funzionamento della Consulta e determinare gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonché gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali.

Inoltre, all'articolo 13 è prevista l'adozione: al comma 1, di uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per l'amministrazione pubblica e l'innovazione, per modificare gli allegati al decreto in esame al fine di adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche; al comma 2, di decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta, volti a modificare gli stessi allegati al fine di dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal decreto in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità (INSPIRE)

Referente: Giovanna Amidei tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, (Legge comunitaria 2008), e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

La materia recata dalla direttiva 2007/2/CE non è stata in precedenza oggetto di disciplina complessiva ad opera di norme di rango primario. Ad oggi, il quadro normativo nazionale di riferimento è composto solo dall'articolo 59 (Dati territoriali) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale,

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si ravvisano aspetti di criticità. Al contrario l'Italia, precorrendo la direttiva INSPIRE, ha da tempo avviato la realizzazione di diverse iniziative volte alla condivisione dei dati territoriali ed ambientali con regioni, province e comuni, secondo schemi di cooperazione distribuita che hanno anticipato l'infrastruttura europea per l'informazione territoriale (ad esempio, la rete SINANET presso l'ISPRA, il Portale Cartografico Nazionale, inteso come infrastruttura federata di libero accesso alle informazioni, sviluppato dal Ministero dell'Ambiente, che ha visto coinvolti i comuni, le province e le comunità montane attraverso le loro rispettive associazioni (ANCI-UPI - UNCEM), il progetto Ambiente in Comune ed il progetto DIVA).

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento all'esame nasce dall'esigenza di rendere condivisibili grandi quantità di dati territoriali di forma e provenienza molteplici. al fine di consentire la realizzazione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo basata sulle infrastrutture operanti a livello nazionale e di offrire, un'importante strumento di supporto alle attività connesse con la politica ambientale (supporto, ad esempio, alle decisioni, al reporting, al monitoraggio ed alle valutazioni d'impatto).

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo del provvedimento è quello di realizzare un'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale al fine di fornire un'importante strumento di supporto non solo per una migliore divulgazione delle politiche ambientali che veda coinvolta la società civile, ma, anche e soprattutto, per le attività connesse con la politica ambientale. E', infatti, del tutto evidente quanto sia importante per le pubbliche autorità poter disporre dei dati ambientali necessari, ad esempio, per le misure relative alla qualità dell'aria, per una corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale e dell'autorizzazione IPPC, nonché per adottare le necessarie e conseguenti misure di salvaguardia.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame sono tutti i soggetti (autorità pubbliche o terzi che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente) che detengono set di

dati territoriali, disponibili in formato elettronico, appartenenti alle categorie tematiche individuate dallo stesso provvedimento.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto del provvedimento è stato concordato, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie, con tutte le amministrazioni interessate e, in particolare, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2008).

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non sono previsti metodi di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire un'importante strumento per una migliore divulgazione delle politiche ambientali, nonché un supporto per le attività connesse con la politica ambientale.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano incidere sugli effetti del provvedimento.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono le autorità pubbliche o i terzi che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente che detengono set di dati territoriali, disponibili in formato elettronico, appartenenti alle categorie tematiche individuate dallo stesso provvedimento.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del "Geoportale nazionale" che costituisce il punto di accesso ai servizi forniti dall'infrastruttura relativamente ai set di dati territoriali ed ambientali. Attraverso il portale tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, potranno avere contezza delle informazioni territoriali ed ambientali disponibili.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

E' prevista, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una verifica semestrale sul processo di definizione e di popolamento dei metadati (art. 5, comma 3), nonché la redazione di un elenco, in formato elettronico, dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche previste dalla direttiva che si recepisce (art. 12, comma 1). Inoltre, al comma 3, sempre dell'articolo 12, è previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rendiconti ogni tre anni la Commissione europea sulle misure adottate per dare attuazione al provvedimento in esame.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

All'articolo 13 sono definite le procedure per modificare gli allegati tecnici al provvedimento per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche ovvero per dare attuazione a successive direttive comunitarie. Inoltre, all'articolo 7, comma 1, al fine di garantire l'interoperabilità dei set di dati territoriali, è previsto che le autorità pubbliche rendano disponibili detti set di dati secondo le specifiche tecniche adottate di volta in volta a livello comunitario, adeguando i set di dati esistenti ovvero attraverso determinati servizi di conversione.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANR/47/POCOM/15237

Roma, **29 OTT. 2009**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2007/2/CE
relativa all'infrastruttura per l'informazione territoriale (ISPIRE).

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal predetto Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

419

13

Roma,

42
2009

29 OTT. 2009

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 111688
Rif. Prot. Entrata N. 111680
Allegati:
Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea. (INSPIRE).

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per posta elettronica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento e sulla relazione tecnica allo stesso allegata, alla luce della precisazioni e dei chiarimenti forniti dalla medesima.

EP

Il Ragioniere Generale dello Stato

Aut. o

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
29 OTT. 2009
Prot. n. 15236

Prot: RGS 0111680/2009

Scheme di possedimento

Ragioneria Generale dello Stato

Da: "Dip. Aff. Giuridici e Legislativi" <dagl.presidenzaconsiglio@preconsiglio.gov.it>
A: "Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze"
<legislativo.economiaesoro@preconsiglio.gov.it>; "Ragioneria Generale dello Stato"
<legislativo.rgs@preconsiglio.gov.it>
Cc: "Ufficio legislativo Politiche comunitarie"
<legislativo.poltichecomunitarie@preconsiglio.gov.it>; "Ufficio legislativo Min. delle
Infrastrutture e Trasporti" <legislativo.infrastrutturetrasporti@preconsiglio.gov.it>
Data invio: mercoledì 28 ottobre 2009 13.13
Allega: relazione tecnico finanziaria INSPIRE v_19_10_2009.doc; INSPIRE 21 OTTOBRE.doc;
REL ILL INSPIRE 21 ottobre.doc; ATN INSPIRE 21 ottobre.doc
Oggetto: D.LGS 2007/2 -INSPIRE

SI TRASMETTE IL PROVVEDIMENTO INDICATO IN OGGETTO, CORREDATO DELLE PRESCRITTE
RELAZIONI, APPROVATO, IN VIA PRELIMINARE, NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
28 OTTOBRE 2009, AI FINI DELLE VERIFICHE TECNICHE DI COMPETENZA
SI SEGNA LA URGENZA CONSIDERATA L'IMMINENTE SCADENZA DEL TERMINE DI DELEGA.

PERUR

IGAE

IOF

IOOP

IOB

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

Lo scopo della direttiva è quello di conseguire, grazie a norme comuni di attuazione, integrate da misure comunitarie, la condivisione dell'informazione territoriale detenuta dai vari Stati membri, superando in tal modo i problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione ed all'accessibilità dei dati territoriali oggi prodotti all'interno della Comunità europea. La direttiva INSPIRE nasce, dunque, dall'esigenza di rendere condivisibili le grandi quantità di dati territoriali già ordinariamente prodotti o aggiornati dalle Autorità pubbliche nell'ambito delle loro attività istituzionali, che si presentano di forma e provenienza molteplice. La Direttiva, infatti, non impone la raccolta di nuovi dati territoriali ed è finalizzata esclusivamente alla condivisione dei dati territoriali disponibili presso le Autorità pubbliche in formato elettronico.

Al riguardo l'Italia ha da tempo avviato la realizzazione di diverse iniziative volte alla condivisione dei dati territoriali ed ambientali con regioni, province e comuni, secondo schemi di cooperazione distribuita che, in un certo senso, hanno anticipato le logiche di INSPIRE (ad esempio in campo ambientale, la rete SINANET presso l'ISPRA, il Portale Cartografico Nazionale, inteso come infrastruttura federata di libero accesso alle informazioni, che ha visto coinvolti i comuni, le province e le comunità montane attraverso le loro rispettive associazioni (ANCI-UPI - UNCEM), il progetto Ambiente in Comune ed il progetto DIVA). Si tratta, quindi, di accrescere l'interoperabilità dei set di dati territoriali o del monitoraggio ambientale già ordinariamente prodotti o aggiornati dalle Autorità pubbliche nell'ambito delle loro attività istituzionali.

In generale, quindi, la produzione dei dati territoriali e del monitoraggio ambientale che saranno condivisi nell'ambiente di lavoro dell'infrastruttura INSPIRE è già un'attività essenziale per il conseguimento degli obiettivi istituzionali delle Autorità pubbliche (che si servono spesso, a questo scopo, anche di enti strumentali nella cui missione è ricompresa la produzione di dati territoriali e del monitoraggio ambientale). Si tratta, dunque, di cogliere l'occasione di INSPIRE per definire le regole tecniche per l'interoperabilità ed i meccanismi di coordinamento in modo da raggiungere una maggiore efficienza amministrativa ed efficacia comunicativa (tra singole amministrazioni e amministrazioni comunitarie), anche al fine di evitare duplicazioni nella produzione dei dati, di fruire di economie di scala e, in definitiva, ridurre i costi complessivi di creazione del dato territoriale per il sistema Italia. Peraltro, si sottolinea che l'art. 14, comma 1, della direttiva impone che gli Stati membri assicurino la gratuità dei servizi di ricerca e di consultazione per il pubblico.

In ogni caso, qualora la creazione di nuovi dati o il loro mantenimento ed erogazione comportasse per le Autorità pubbliche l'insorgere di costi aggiuntivi - oneri che sorgerebbero, comunque, anche nel caso non esistessero i processi di condivisione attivati nell'ambito dell'infrastruttura INSPIRE - e' consentito alle stesse di introdurre tariffe per la copertura degli stessi costi. Al tale riguardo il decreto individua, all'articolo 9, comma 8, e all'articolo 10, comma 7, (secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 2, della direttiva) modalità per l'attivazione dei meccanismi di autofinanziamento in piena coerenza con i criteri del D.Lgs. 36/06 (recepimento della Direttiva 2003/98/CE), articolo 7, commi 2 e 3, che prevede l'individuazione delle tariffe, aggiornate ogni due anni, sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni, comprendendo i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di

riutilizzo per fini commerciali, di un utile da determinare sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente (un ragionevole ritorno sugli investimenti, che ogni amministrazione potrà determinare, nel periodo considerato). Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. Il decreto fa salve le disposizioni specifiche per l'Agenzia del territorio. In conclusione, dunque, si sottolinea che il meccanismo di copertura dei costi individuato dal provvedimento in esame è pienamente sovrapponibile con le fattispecie di cui al decreto legislativo n. 36 del 2006.

Si precisa che la direttiva che si va a recepire non impone la raccolta di nuovi dati territoriali essendo finalizzata esclusivamente alla condivisione dei dati territoriali già disponibili presso le Autorità pubbliche in formato elettronico. Per il mantenimento di set di dati territoriali e dei corrispondenti servizi, con particolare riguardo a quelli quantitativamente consistenti e che richiedono frequenti aggiornamenti, l'amministrazione può ricorrere per esigenze di autofinanziamento alle tariffe previste agli articoli 9, comma 8, e 10, comma 7, con ciò garantendo la neutralità finanziaria del provvedimento. In caso di mancato ricorso al citato meccanismo tariffario le amministrazioni utilizzano le risorse già disponibili da destinare a tali finalità.

Da quanto sopra evidenziato emerge che il sistema di misure già vigenti in materia di informazione territoriale ed ambientale è idoneo a garantire senza onerosi adeguamenti e/o implementazioni la piena attuazione della direttiva che si va a recepire.

Pertanto, dal provvedimento in esame non discenderanno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si precisa che dalle disposizioni dell'articolo 5 del provvedimento in esame non discenderanno oneri di ampliamento o di adeguamento del sistema vigente in quanto il catalogo dei metadati relativi ai set dei dati territoriali ed ai servizi ad essi connessi, di cui allo stesso articolo 5 coincide esattamente con il repertorio nazionale dei dati territoriali istituito all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, si rappresenta che l'adeguamento e lo sviluppo del Geoportale nazionale avverrà senza nuovi o maggiori oneri fino al 31 dicembre 2010, in quanto si attingerà agli stanziamenti all'uopo previsti nel capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8534 - Rubrica Portale cartografico nazionale, finalizzato appunto agli investimenti per la realizzazione dello stesso portale, mentre, successivamente a tale data, si provvederà nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali destinate all'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 4, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140.

Da ultimo, per quanto attiene i compiti che il decreto attribuisce all'ISPRA, trattasi di funzioni già svolte dall'ex APAT (ora confluita in ISPRA) ed in particolare dal Dipartimento "stato dell'ambiente e metrologia ambientale" (CdR che, tra l'altro, ha sviluppato il SINAnet e ne garantisce l'ordinario funzionamento) e dal Dipartimento "difesa del suolo" quale Servizio geologico d'Italia. Per quanto attiene alle relazioni tra ISPRA e MATTM esse sono riconducibili nell'ambito dell'avvalimento ordinario previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi per
gli effetti di legge. Il-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

Rae

A. 29.10.09

29 OTT. 2009

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 MARZO 2007 CHE ISTITUISCE UN'INFRASTRUTTURA PER L'INFORMAZIONE TERRITORIALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA (INSPIRE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, l'allegato B;

Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

Visto il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008;

Vista la decisione n. 2009/442/CE della Commissione del 5 giugno 2009 recante attuazione della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

Considerata la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata "Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)" del 1 febbraio 2008.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità

europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono disponibili in formato elettronico;

b) sono detenuti da o per conto di:

1) un'autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dall'autorità in questione e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;

2) terzi, che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente;

c) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli allegati I, II e III.

4. Il presente decreto si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3.

5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, lettera c), ma per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù del presente decreto solo previa autorizzazione dei terzi in questione.

6. Il presente decreto si applica fatti salvi il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ed il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

1) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto;

2) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;

3) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili;

- 4) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;
- 5) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;
- 6) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
- 7) interoperabilità: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi sia potenziato;
- 8) geoportale INSPIRE: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'articolo 7;
- 9) autorità pubblica:
 - a) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici;
 - b) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente;
 - c) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o b).
- 10) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica;
- 11) elenco ufficiale delle autorità pubbliche: la fonte per l'individuazione delle autorità responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;
- 12) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico;
- 13) geoportale nazionale: un sito Internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7.

ART. 3

(Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale)

1. L'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale è costituita da:

- a) i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale;
- b) i servizi di rete di cui all'articolo 7;
- c) le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete;
- d) l'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;
- e) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale;
- f) gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati;
- g) i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorità competente per l'attuazione del presente decreto. Per l'assolvimento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 12 e del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, e previa procedura di consultazione pubblica telematica, è costituito ed aggiornato l'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3 e dei servizi ad essi relativi.

ART. 4

(Metadati)

1. Le autorità pubbliche che producano, gestiscano o aggiornino i set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo.

2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da più autorità pubbliche o per conto di più autorità pubbliche, le disposizioni del presente

decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata.

3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

- a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;
- b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canonici;
- c) qualità e validità dei set di dati territoriali;
- d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi;
- e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4.

4. In fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al del regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee Guida della Commissione Europea, sono definite all'Allegato IV.

5. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.

6. Le autorità pubbliche che producano, gestiscano o aggiornino set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro 90 giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.

ART. 5

(Repertorio nazionale dei dati territoriali)

1. Il Repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto n. 82 del 2005 costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, ed ai servizi ad essi relativi di cui all'articolo 7.

2. I set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli allegati I, II e III costituiscono un sottoinsieme dei set di dati territoriali di

interesse generale documentati all'interno del Repertorio nazionale dei dati territoriali.

3. L'Autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 2, verifica con cadenza semestrale che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

4. All'articolo 59, comma 5, del decreto n. 82 del 2005, dopo le parole "Ministro per l'innovazione e le tecnologie" sono inserite le parole "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,".

5. Ai fini di una più efficace elaborazione delle regole tecniche per il Repertorio nazionale dei dati territoriali e per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può delegare un rappresentante dell'ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto n. 82 del 2005.

ART. 6

(Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi)

1. Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

2. Le autorità pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle pertinenti disposizioni comunitarie. Le autorità pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione.

3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o più Stati membri, l'Autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorità degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni.

ART. 7

(Servizi di rete)

1. Nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonché per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto:

- a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;
 - b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;
 - c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;
 - d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;
 - e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.
2. I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.
3. Ai fini dei servizi di ricerca di cui al comma 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:
- a) parole chiave;
 - b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
 - c) qualità e validità dei set di dati territoriali;
 - d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario;
 - e) localizzazione geografica;
 - f) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
 - g) autorità pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
4. Il servizio di ricerca di cui al comma 1 è garantito sulla base del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto n. 82 del 2005.
5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la

proprietà e la responsabilità del dato da parte delle altre autorità pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (S.I.N.A.) che assume la denominazione di "Sistema delle Informazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale (SINTAnet)". Le autorità pubbliche rendono disponibili all'ISPRA- gli elementi informativi necessari ad assicurare l'interoperabilità dei set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale e dei servizi ad essi relativi nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, secondo le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto n. 82 del 2005.

6. Le denominazioni "Sistema delle Informazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale" e "SINTAnet" sostituiscono, ad ogni effetto, le denominazioni "Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (S.I.N.A.)" e "SINAnet", ovunque presenti.

ART. 8

(Geoportale nazionale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di "Geoportale nazionale". Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale.

2. Il Geoportale nazionale è punto di accesso alla rete di cui all'articolo 7, comma 5, nonché lo strumento attraverso il quale, i soggetti interessati, pubblici e privati, possono avere contezza della disponibilità dell'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto n. 82 del 2005, anche avvalendosi dell'ISPRA, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 9

(Accesso al pubblico)

1. Le autorità pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet.

2. I servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico.

3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), è escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.

4. In deroga al comma 1, le autorità pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) ad e) o ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;
- b) agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell'accesso in questione.

6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) e h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.

8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalità di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale.

10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9.

12. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e) rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

ART. 10

(Condivisione e riutilizzo dei dati nell'ambito delle autorità pubbliche)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente, le autorità pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorità pubbliche consentono ad altre autorità pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza oneri economici. E' preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Le autorità pubbliche forniscono alle istituzioni ed agli organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione stabilite a livello comunitario. I set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, forniti alle istituzioni ed agli organismi comunitari, al fine di adempiere agli obblighi di informazione in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.
4. Quando un'istituzione o un organismo comunitario chiede la disponibilità dell'accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorità pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione, di controllo qualità e di ottenimento dell'accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.
5. Quando un'autorità pubblica fornisce ad un'altra autorità pubblica, ivi comprese le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, numero 9), lettere a) e b), degli altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa.
6. Per i set di dati territoriali già acquisiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto condizioni di licenza d'uso, le autorità pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza.
7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, sono individuate le autorità pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorità pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalità di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della determinazione dell'importo delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all'art 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2006.
8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui al comma 7.

10. Le tariffe di cui al comma 7 possono essere applicate, soltanto qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali si chiede l'accesso, siano disponibili servizi di commercio elettronico, con l'eventuale previsione di clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses), ovvero licenze o accordi quadro che escludano ogni ostacolo temporale e amministrativo per l'accesso al servizio.

11. In deroga al presente articolo, le autorità pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Di tale limitazione è data comunicazione attraverso i metadati di cui all'articolo 4.

ART. 11

(Misure di coordinamento)

1. Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il "Tavolo di Coordinamento Stato - Regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale" costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di "Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale" e la sua composizione è adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5.

2. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonché di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione del presente decreto. Lo svolgimento di tali attività possono essere anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al comma 1, la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle disposizioni di esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini della attuazione del presente decreto.

4. La Consulta di cui al comma 1, è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è costituita da un massimo di 50 componenti. Sono membri di diritto della Consulta:

- a) un rappresentante per ciascuno degli organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;
- b) un rappresentante per ciascuna delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) un rappresentante del Ministero della difesa;
- d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- g) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- h) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;**
- i) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;**
- l) un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- m) un rappresentante del Ministro dei rapporti con le Regioni;
- n) un rappresentante dell'ISPRA;
- o) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
- p) un rappresentante del CNIPA;
- q) un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);
- r) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalità di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonché gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. I rappresentanti delle Regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali regionali e provinciali.

6. La partecipazione alla Consulta di cui al comma 1 non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle Amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalità di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parità di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.

ART. 12

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Anche ai fini delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, è redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio.
2. L'elenco è pubblicato annualmente, entro 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su:
 - a) le modalità di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità;
 - b) il contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
 - c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
 - d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;
 - e) i costi e dei benefici connessi all'attuazione della presente direttiva.
4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.
5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 13

(Modifica degli Allegati)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per l'amministrazione pubblica e l'innovazione, possono essere modificati gli allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni dello stesso.

ART. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

I

Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1

1. Sistemi di coordinate

Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale.

2. Sistemi di griglie geografiche

Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle.

3. Nomi geografici

Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi elemento geografico o topografico di interesse pubblico o storico.

4. Unità amministrative

Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui l'Italia ha e/o esercita la propria giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi.

5. Indirizzi

Localizzazione delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero civico, codice postale.

6. Parcelle catastali

Aree definite dai registri catastali o equivalenti.

7. Reti di trasporto

Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropee dei trasporti (1) e successive revisioni.

8. Idrografia

Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi ed elementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sub bacini idrografici. Eventualmente in conformità delle definizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2), e sotto forma di reti.

9. Siti protetti

Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario o nazionale per conseguire obiettivi di conservazione specifici.

Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4 comma 1

1. Elevazione

Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l'altitudine terrestre, la batimetria e la linea di costa.

2. Copertura del suolo

Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici.

3. Orto immagini

Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori.

4. Geologia

Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geomorfologia.

Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1

1. Unità statistiche

Unità per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici.

2. Edifici

Localizzazione geografica degli edifici.

3. Suolo

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (*texture*), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell'acqua.

4. Utilizzo del territorio

Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

5. Salute umana e sicurezza

Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fertilità e epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento, stress, ecc.) in relazione alla qualità dell'ambiente, sia in via diretta (inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, ecc.).

6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi

Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione dei rifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pubblici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i siti della protezione civile, le scuole e gli ospedali.

7. Impianti di monitoraggio ambientale

L'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale comprendono l'osservazione e la misurazione delle emissioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell'ecosistema (biodiversità, condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.) da parte o per conto delle autorità pubbliche.

8. Produzione e impianti industriali

Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate

dell'inquinamento (1) e gli impianti di estrazione dell'acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio.

9. Impianti agricoli e di acquacoltura

Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle).

10. Distribuzione della popolazione — demografia

Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relative caratteristiche ed i livelli di attività, aggregata per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le pertinenti unità con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere.

12. Zone a rischio naturale

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l'ubicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla società), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche.

13. Condizioni atmosferiche

Condizioni fisico-chimiche dell'atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione.

14. Elementi geografici meteorologici

Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti.

15. Elementi geografici oceanografici

Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde, ecc.).

16. Regioni marine

Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni.

17. Regioni biogeografiche

Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni.

18. Habitat e biotopi

Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche, processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base agli elementi geografici, abiotici e biotici.

19. Distribuzione delle specie

Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

20. Risorse energetiche

Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l'energia idroelettrica, la bioenergia, l'energia solare, eolica, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

21. Risorse minerarie

Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

4)

Regole tecniche per quanto riguarda i metadati

1.	Termini e definizioni	25
2.	Struttura dei metadati per i dati territoriali	26
3.	Metadati comuni a tutte le tipologie di dati territoriali	28
3.1.	Metadati aggiuntivi per i dati raster.....	34
4.	Metadati relativi ai servizi	37
5.	Dizionario dei metadati	43
5.1.	Dizionario dei metadati relativi ai dati territoriali.....	45
5.1.1.	Liste dei valori per i metadati relativi ai dati territoriali	79
5.2.	Dizionario dei metadati supplementari per i dati raster	94
5.2.1.	Liste dei valori per i metadati supplementari relativi ai dati raster.....	99
5.3.	Dizionario dei metadati relativi ai servizi	101
5.3.1.	Liste dei valori per i metadati relativi ai servizi.....	102

Scopo di questo allegato è stabilire le regole tecniche per la creazione e l'aggiornamento dei metadati per i dati territoriali ed ambientali ed i servizi ad essi relativi oggetto del presente decreto in coerenza con la direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) ed il Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione Europea del 3 dicembre 2008.

Nel presente allegato sono individuati:

- l'insieme minimo necessario di metadati comune a tutte le tipologie di

dati territoriali. Per le immagini (foto aeree, ortofoto, immagini da telerilevamento, ecc.) ed i modelli digitali del terreno (DTM, DEM, ecc.) sono inoltre individuati alcuni metadati supplementari;

- l'insieme minimo necessario di metadati per i servizi territoriali.

1. Termini e definizioni

Nella Tabella 1 sono riportate le definizioni di alcuni dei termini utilizzati nell'allegato; tali definizioni sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle riportate all'articolo 2 del presente decreto.

Termine italiano	Termine inglese	Definizione
Stringa di caratteri	Character string	Dominio di valore degli elementi di metadati espresso come un set di caratteri considerati come un'unità
Testo libero	Free text	Dominio di valore degli elementi di metadati espresso in uno o più linguaggi naturali
Enumerazione	Enumeration	Elenco bloccato di valori
Lista di valori	Codelist	Elenco non bloccato di valori. Può essere considerata una enumerazione flessibile
Qualità	Quality	Totalità delle caratteristiche di un prodotto che conferiscono a esso la capacità di soddisfare dei bisogni espressi o impliciti, conformemente alla norma EN ISO 19101
Genealogia	Lineage	La storia di un set di dati e il suo ciclo di vita, dalla rilevazione e l'acquisizione mediante compilazione e derivazione fino alla forma attuale, conformemente alla norma EN ISO 19101
Elemento di metadati	Metadata element	Unità distinta di metadati, conformemente alla norma EN ISO 19115
Entità di metadati	Metadata Entity	Insieme di elementi di metadati che descrivono uno stesso specifico aspetto dei dati
Dizionario dei dati	Data dictionary	Enumerazione informale in linguaggio corrente delle descrizioni degli oggetti
Spazio di nomi	Namespace	Collezione di nomi, identificata da un identificatore unico di risorsa (Uniform Resource Identifier — URI) che sono utilizzati nei documenti redatti in XML (Extensible Markup Language) come nomi di elementi e di

Termine italiano	Termine inglese	Definizione
		attributi
Risorsa	Resource	Risorsa di informazione che abbia un riferimento diretto o indiretto a una località o un'area geografica specifica
Classe	Class	Insieme di oggetti simili dotati di proprietà comuni
Profilo	Profile	Insieme di uno o più standard di base e, dove applicabile, l'identificazione di clausole, opzioni, e parametri degli standard di base che sono necessari per particolari funzionalità
Schema	Schema	Descrizione di un modello attraverso un linguaggio formale
Schema di metadati	Metadata Schema	Schema concettuale che descrive i metadati
Dataset	Dataset	Collezione identificabile di dati
Serie di set di dati territoriali	Spatial data set series	Collezione di dataset che condividono le stesse specifiche di prodotto
Sezione	Tile	Sottoinsieme di un dataset

Tabella 1 - Termini e definizioni

2. Struttura dei metadati per i dati territoriali

Di seguito sono definiti i metadati necessari a descrivere i dati territoriali oggetto del presente decreto. Tali metadati sono un sottoinsieme di quelli previsti nello standard “ISO 19115:2003, Geographic Information – Metadata”.

I diversi tipi di dati territoriali possono essere documentati nel modo seguente:

- a livello di sezione è descritto, in termini di metadati, ogni singolo elemento (in genere l'unità minima di fornitura del prodotto);
- a livello di dataset è descritto ogni strato informativo o lotto di produzione;
- a livello di serie è descritto l'intero prodotto.

La scelta della modulazione dei dati territoriali nei livelli gerarchici indicati è comunque lasciata alla singola Amministrazione; dovrà comunque essere presente il livello di dataset, che potrà eventualmente essere raggruppato in serie o partizionato in sezioni.




Figura 1- Classi di applicazione dei metadati

La figura 1 illustra il diagramma UML che rappresenta le classi di informazioni territoriali a cui possono essere applicati i metadati.

Tale diagramma rappresenta un'estensione del diagramma UML previsto nello Standard ISO 19115, rispetto al quale è stata introdotta una nuova classe, DS_TiledDataset, che rappresenta una classe specializzata (sottoclasse) della superclasse DS_Dataset e che può essere considerata un'aggregazione di sezioni (tiles).

3. Metadati comuni a tutte le tipologie di dati territoriali

In questo paragrafo sono individuati i metadati che si applicano a tutte i tipi di dati territoriali, vettoriali e raster. Nel paragrafo 3.1 sono individuati i metadati supplementari che si applicano ai dati raster, immagini e modelli digitali del terreno.

Gli elementi di metadato sono raccolti nelle seguenti sezioni :

1. Identificazione (Tabella 2)
2. Classificazione (Tabella 3)
3. Parola chiave (Tabella 4)
4. Localizzazione geografica (Tabella 5)
5. Riferimento verticale (Tabella 6)
6. Riferimento temporale (Tabella 7)
7. Qualità e validità (Tabella 8)
8. Sistema di riferimento (Tabella 9)
9. Conformità (Tabella 10)
10. Vincoli relativi all'accesso e all'uso
11. Organizzazioni responsabili dei dati
12. Punto di contatto dei dati (Tabella 13)
13. Distribuzione dei dati (Tabella 14)
14. Gestione dei dati (Tabella 15)
15. Informazioni sui metadati (Tabella 16)

	ID	Informazione
1 - Identificazione	1.1	Titolo della risorsa
	1.2	Breve descrizione della risorsa
	1.3	Tipo di risorsa
	1.4	Risorsa on-line
	1.5	Identificatore unico
	1.6	Identificatore di livello superiore
	1.7	Altri dettagli
	1.8	Informazioni supplementari
	1.9	Formato di presentazione
	1.10	Tipo di rappresentazione spaziale
	1.11	Lingua della risorsa
	1.12	Set dei caratteri della risorsa
	1.13	Risorsa rilevante ai fini INSPIRE

Tabella 2 – Identificazione

	ID	Informazione
Classificazione	2.1	Argomento (Topic Category)

Tabella 3 –Classificazione

	ID	Informazione	
3- Parola Chiave	3.1	Parole chiave	
	3.2	Thesaurus	Nome
			Tipo di data
			Data

Tabella 4 - Parola chiave

	ID	Informazione	
4- Localizzazione geografica	4.1	Riquadro di delimitazione geografica	Latitudine nord
			Latitudine sud
			Longitudine est
			Longitudine ovest

Tabella 5 - Localizzazione geografica

	ID	Informazione	
5- Riferimento verticale	5.1	Estensione verticale	Quota minima
			Quota massima
			Unità di misura
			Datum verticale

Tabella 6 – Riferimento verticale

	ID	Informazione	
6 - Riferimento temporale	6.1	Estensione temporale	
	6.2	Data di pubblicazione della risorsa	
	6.3	Data dell'ultima revisione della risorsa	
	6.4	Data di creazione della risorsa	

Tabella 7 – Riferimento temporale

	ID	Informazione	
7- Qualità e validità	7.1	Genealogia Processo di produzione	
	7.2	Risoluzione spaziale dei dati	Scala equivalente
			Distanza

Tabella 8 – Qualità e validità

	ID	Informazione	
di	8.1	Sistema di riferimento dei dati	

Tabella 9 – Sistema di riferimento

	ID	Informazione	
9 - Conformità	9.1	Specifiche	Titolo delle specifiche cui la risorsa è conforme
			Data delle specifiche cui la risorsa è conforme
			Tipo di data delle specifiche cui la risorsa è conforme
	9.2	Grado	

Tabella 10 – Conformità

	ID	Informazione	
10 - Vincoli relativi all'accesso e all'uso	10.1	Condizioni applicabili all'accesso e all'uso (Limitazioni d'uso)	
	10.2	Vincoli INSPIRE per l'accesso pubblico	
	10.3	Vincoli per l'accesso pubblico	Vincoli d'accesso
			Vincoli di sicurezza
			Altri Vincoli
10.4	Vincoli di fruibilità		

Tabella 11 – Vincoli relativi all'accesso e all'uso

	ID	Informazione	
11 - Organizzazioni responsabili	11.1	Parte responsabile dei dati	Nome dell'ente
			Indirizzo e-mail di contatto
			Numero di telefono
			Indirizzo web
	11.2	Ruolo della parte responsabile	

Tabella 12 – Organizzazioni responsabili

	ID	Informazione	
12 – Punto di contatto	12.1	Punto di contatto dei dati	Nome dell'ente
			Indirizzo e-mail di contatto
			Numero di telefono
			Indirizzo web
	12.2	Ruolo (punto di contatto)	

Tabella 13 – Punto di contatto

	ID	Informazione	
13 - Distribuzione dei dati	13.1	Formato di distribuzione	Nome
			Versione
	13.2	Distributore	Denominazione
			Indirizzo e-mail di contatto
			Numero di telefono
13.3	Ruolo (distributore)		

Tabella 14 – Distributore dei dati

	ID	Informazione
14 - Gestione dei dati	14.1	Frequenza di aggiornamento

Tabella 15 – Gestione dei dati

	ID	Informazione	
15 - Informazioni sui metadati	15.1	Punto di contatto dei metadati	Denominazione
			Indirizzo e-mail di contatto
			Numero di telefono
			Indirizzo web
	15.2	Ruolo (punto di contatto)	
	15.3	Data dei metadati	Tipo di data
			Data
	15.4	Lingua dei metadati	
	15.5	Identificatore univoco del file di metadati	
	15.6	Identificatore file precedente	
15.7	Set dei caratteri dei metadati		
15.8	Nome dello standard dei metadati		
15.9	Versione dello standard dei metadati		

Tabella 16 – Informazioni sui metadati

3.1. Metadati aggiuntivi per i dati raster

Per i dati raster, siano essi immagini (foto aeree, ortofoto, immagini da telerilevamento, ecc.) o modelli digitali del terreno (DTM, DEM, ecc.), oltre all'insieme minimo di metadati definito nel paragrafo precedente, è necessario documentare ulteriori informazioni riportate nelle tabelle seguenti.

Lo standard ISO 19115 individua due categorie di dati raster:

- dati “georeferenziabili”: per questa categoria è utile avere a disposizione informazioni relative, ad esempio, ai punti di controllo e ad altri parametri affinché questi dati possano essere georettificati;
- dati georettificati.

È stato individuato un insieme di metadati comune ad entrambe le categorie, da documentare sempre, riportato nella Tabella 17, nella quale i metadati relativi al contenuto si riferiscono specificatamente alle ortofoto.

Oltre a questi, si documenteranno o i metadati riportati nella Tabella 18, qualora si descriva un dato raster georeferenziabile, o i metadati riportati nella Tabella 19, qualora si descriva un dato raster georettificato.

	ID	Informazione	
Contenuto dei dati raster	1	Descrizione degli attributi	
	2	Tipo di contenuto	
	3	Risoluzione radiometrica	
	4	Triangolazione aerea	
	5	Descrizione degli attributi	
	ID	Informazione	
Rappresentazione spaziale dei dati raster	6	Numero di dimensioni	
	7	Proprietà dimensioni	Nome dimensione
			Misura dimensione
			Risoluzione
	8	Geometria della cella	
9	Disponibilità coefficienti della trasformazione		

Tabella 17 - Metadati supplementari comuni per tutti i dati raster

	ID	Informazione
supplementazione spaziale dei dati	1	Disponibilità dei check-points
	2	Descrizione check-points
	3	Coordinate dei vertici
	4	Punto del pixel

Tabella 18 - Metadati supplementari per i dati raster georettificati

	ID	Informazione
supplementazione spaziale dei dati raster	1	Disponibilità dei punti di controllo
	2	Disponibilità dei parametri di orientamento
	3	Parametri per la georeferenziazione

Tabella 19 - Metadati supplementari per i dati raster georeferenzabili

4. Metadati relativi ai servizi

In questo paragrafo è definito un insieme minimo di elementi di metadato per descrivere i servizi di dati territoriali.

Gli elementi di metadato sono raccolti nelle seguenti sezioni :

1. Identificazione (Tabella 20)
2. Classificazione (Tabella 21)
3. Parola chiave - Categoria del servizio (Tabella 22)
4. Localizzazione geografica (Tabella 23)
5. Riferimento temporale (Tabella 24)
6. Qualità e validità (Tabella 25)
7. Conformità (Tabella 26)
8. Vincoli relativi all'accesso e all'uso (Tabella 27)
9. Organizzazioni responsabili (Tabella 28)
10. Punto di contatto (Tabella 29)
11. Informazioni sui metadati (Tabella 30)

	ID	Informazione
Identificazione	1.1	Titolo della risorsa
	1.2	Breve descrizione della risorsa
	1.3	Tipo di risorsa
	1.4	Risorsa on-line

	1.5	Identificatore unico
	1.6	Risorsa accoppiata
	1.7	Risorsa rilevante ai fini INSPIRE

Tabella 20 - Identificazione

	ID	Informazione
Classificazione	2.1	Tipo di servizio

Tabella 21 - Classificazione

	ID	Informazione	
3- Parola Chiave	3.1	Parole chiave	
	3.2	Thesaurus	Nome
			Tipo di data
		Data	

Tabella 22- Parola chiave (Categoria del servizio)

	ID	Informazione	
Localizzazione	4.1	Riquadro di delimitazione geografica	Latitudine nord
			Latitudine sud
			Longitudine est
			Longitudine ovest

Tabella 23 - Localizzazione geografica

	ID	Informazione
5 - Riferimento temporale	5.1	Estensione temporale
	5.2	Data di pubblicazione della risorsa
	5.3	Data dell'ultima revisione della risorsa
	5.4	Data di creazione della risorsa

Tabella 24 – Riferimento temporale

	ID	Informazione
6 - Quantità	6.1	Risoluzione spaziale ¹
		Scala equivalente
		Distanza

Tabella 25 – Quantità e validità

	ID	Informazione
7 - Conformità	7.1	Specifiche
		Titolo delle specifiche cui la risorsa è conforme
		Data delle specifiche cui la risorsa è conforme
		Tipo di data delle specifiche cui la risorsa è conforme
	7.2	Grado

Tabella 26 – Conformità

¹ Questa informazione è stata aggiunta, perché comunque richiesta dalle IR, ma al momento, per i servizi, non è implementabile

	ID	Informazione	
10 - Vincoli relativi all'accesso e all'uso	10.1	Condizioni applicabili all'accesso e all'uso (Limitazioni d'uso)	
	10.2	Vincoli INSPIRE per l'accesso pubblico	
	10.3	Vincoli per l'accesso pubblico	Vincoli d'accesso
			Vincoli di sicurezza
			Altri Vincoli
10.4	Vincoli di fruibilità		

Tabella 27 – Vincoli relativi all'accesso e all'uso

	ID	Informazione	
9 - Organizzazioni responsabili	9.1	Parte responsabile	Nome dell'ente
			Indirizzo e-mail di contatto
			Numero di telefono
			Indirizzo web
	9.2	Ruolo della parte responsabile	

Tabella 28 – Organizzazioni responsabili

	ID	Informazione	
10 – Punto di contatto	10.1	Punto di contatto	Nome dell'ente
			Indirizzo e-mail di contatto
			Numero di telefono
			Indirizzo web
	10.2	Ruolo (punto di contatto)	

Tabella 29 – Punto di contatto

	ID	Informazione	
11 - Informazioni sui metadati	11.1	Punto di contatto dei metadati	Denominazione
			Indirizzo e-mail di contatto
			Numero di telefono
			Indirizzo web
	11.2	Ruolo (punto di contatto)	
	11.3	Data dei metadati	Tipo di data
			Data
	11.4	Lingua dei metadati	
	11.5	Identificatore univoco del file di metadati	
	11.6	Identificatore file precedente	
	11.7	Set dei caratteri dei metadati	
11.8	Nome dello standard dei metadati		
11.9	Versione dello standard dei metadati		

Tabella 30 – Informazioni sui metadati

5. Dizionario dei metadati

Nelle seguenti sezioni relative ai dizionari dei metadati per ogni elemento di metadato sono specificati:

- **Informazione:** l'elemento di metadato di richiesto.
- **Descrizione:** breve descrizione dell'elemento di metadato per una maggiore comprensione del tipo di informazione richiesta.
- **Tipo di dato:** Specifica l'insieme di valori per rappresentare l'elemento dei metadati (es. intero, reale, stringa,...).
- **Dominio:** indicazione sul modo in cui dovrebbe essere fornita l'informazione ovvero i valori che l'elemento può assumere. Nel campo dominio dei valori è possibile trovare riferimenti a specifiche tabelle. Tali tabelle sono descritte nelle sezioni relative alle "Liste dei valori".
- **Obbligatorietà:** indicazione sulla necessità di fornire l'informazione richiesta.

Le possibilità sono:

- **obbligatorio:** quando l'informazione deve essere fornita;
- **condizionale:** quando l'informazione deve essere fornita se si verifica la condizione indicata nel campo;
- **opzionale:** quando l'informazione può non essere fornita.

L'indicazione del livello di obbligatorietà, come riportato nei dizionari, vale per una struttura "flat" dei metadati, in riferimento, quindi, ad un unico livello gerarchico, che, di default, è il dataset.

Nel caso in cui per la documentazione dei metadati si utilizzi la struttura gerarchica, come descritta in precedenza, le obbligatorietà possono essere distribuite nei diversi livelli gerarchici. In generale, si può scegliere il livello opportuno in cui riportare il valore del metadato, ma se esso è obbligatorio, deve comunque essere riportato almeno in uno dei livelli previsti (serie, dataset o sezione).

- **Molteplicità:** indicazione sul numero delle informazioni che devono essere

fornite per ogni elemento di metadato richiesto. Le possibilità sono:

- 1 quando deve essere fornita una sola informazione;
 - 1...*: quando almeno una informazione deve essere fornita, ma può esserne fornita più di una;
 - 0...1: quando può non essere fornita alcuna informazione o al massimo una sola;
 - 0...*: nessuna o più informazioni possono essere fornite.
- ISO 19115 Element: termine dello Standard ISO 19115 corrispondente all'elemento di metadato richiesto con il relativo percorso;
 - ISO ID: percorso dell'elemento di metadato dello Standard ISO 19115 espresso attraverso il numero che lo caratterizza.

5.1. Dizionario dei metadati relativi ai dati territoriali

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Domínio	Obbligatorietà	Multiplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
1.1	Titolo	Nome caratteristico e spesso unico con il quale la risorsa è conosciuta	Charac terStrin g	Testo libero	Obbligatorio	1	Dataset title (MD_Metadata.identific ationInfo>MD_Identific ation.citation>CI_Citati on.title)	15.24. 360
1.2	Breve descrizione della risorsa	Breve testo di descrizione del contenuto della risorsa	Charac terStrin g	Testo libero	Obbligatorio	1	Abstract describing the dataset (MD_Metadata.identific ationInfo>MD_Identific ation.abstract)	15.25
1.3	Tipo di risorsa	Categoria di informazione vengono applicati metadati (es: "dataset")	Classe	CodeList MD_ScopeCo de	Obbligatorio	1	Hierarchy level (MD_Metadata.hierarch yLevel)	6

1.4	Risorsa on-line	Informazioni sulle fonti online attraverso le quali la risorsa può essere ottenuta. Indirizzo per l'accesso online espresso secondo lo schema Uniform Resource Locator (URL) es. www.cnipa.gov.it/RN DT	Classe	URL (IETF RFC1738 IETF RFC2056)	Condizionale/ ossia obbligatorio se un URL è disponibile per ottenere più informazioni sulla risorsa e/o i relativi servizi di accesso alla risorsa	0..*	On-line resource - Linkage (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distributions>MD_DistributionOptions>MD_OnlineResource.linkage)	17.27 3.277. 397
1.5	Identificator e unico	Riferimento univoco che identifica la risorsa nel livello gerarchico specificato	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1	Identifier (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.citation>CI_Citation.identifier>MD_Identifier.code)	15.24. 365.2 07
1.6	Id livello superiore	Riferimento univoco relativo alla serie di cui il dataset è parte. Se si sta documentando una sezione l'elemento assume il valore dell'identificativo del dataset a cui quella sezione appartiene o della serie a cui quel dataset appartiene	CharacterString	Testo libero	Condizionale/ ossia obbligatorio se la risorsa è parte di un dataset o di una serie	0..1	Issue identification (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.citation>CI_Citation.series>CI_Series.issueIdentification)	15.24. 369.4 05

1.7	Altri dettagli	Ulteriori informazioni di citazione	CharacterString	Testo libero	Opzionale	0..1	Other citation details (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identifier.citation>CI_Citation.otherCitationDetails)	15.24.370
1.8	Informazioni supplementari	Informazioni descrittive supplementari sui dati	CharacterString	Testo libero	Opzionale	0..1	Supplemental information (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.supplementalInformation)	15.46
1.9	Formato di presentazione	Modalità in cui la risorsa è rappresentata	Classe	CodeList CI_PresentationFormCode	Condizionale	0..*	Presentation form (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identifier.citation>CI_Citation.presentationForm)	15.24.368
1.10	Tipo di rappresentazione spaziale	Metodo di rappresentazione spaziale dei dati (es: vettoriale)	Classe	CodeList MD_SpatialRepresentationTypeCode	Obbligatorio	1..*	Spatial representation type (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.spatialRepresentationType)	15.37

1.1 1	Lingua della risorsa dati	Lingua utilizzata per i dati	CharacterString	ISO 639-2/B (utilizzare solo codici a tre lettere come definito su http://www.loc.gov/standards/iso639-2/)	Condizionale ossia obbligatorio se la risorsa include informazioni testuali	0..*	Dataset language (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.language)	15.39
1.1 2	Set dei caratteri della risorsa	Nome dello standard del set di caratteri utilizzato per i dati	Classe	CodeList MD_CharacterSetCode	Condizionale	0..*	Dataset character set (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.characterSet)	15.40
1.1 3	Risorsa rilevante ai fini INSPIRE	Una risorsa è rilevante ai fini INSPIRE se appartiene ad una delle categorie tematiche riportate negli allegati I, II e III	Boolean	True/1= Rilevante False/0= Non rilevante	Obbligatorio	1		

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Multiplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
2.1	Argomento (Topic Category)	Classificazione dei dati di alto livello	Classe	Enumeration MD_TopicCategoryCode	Obbligatorio	1..*	Dataset topic category (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.topicCategory)	15.41

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Molteplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
3.1	Parola Chiave	Parola formalizzata o utilizzata comunemente per descrivere la risorsa. In caso di dati territoriali si dovrà fornire almeno una parola chiave del Thesaurus Generale Multilingue dell'Ambiente (GEMET) che descriva la categoria tematica dei dati territoriali pertinenti, secondo le definizioni degli allegati I, II o III. In caso di servizi, dovrà essere fornita almeno una parola chiave tratta dall'elenco riportato nella tabella	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1..*	Keyword (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identifier>descriptiveKeywords>MD_Keywords.keyword)	15.33.53

3. 2	Thesaurus				Condizionale ossia obbligatorio se la parola chiave prende origine da un Teshaurus	0..*	Thesaurus name (MD_Metadata.identifi cationInfo>MD_Identifi cation.descriptiveKeyw ords>MD_Keywords.T hesaurusName)	15.33. 55
Nome	Nome del thesaurus formalmente registrato, fonte delle parole chiave	Charact erString	Testo libero	Obbligatorio	1		Thesaurus title (MD_Metadata.ident ificationInfo>MD_I dentification.descrip tiveKeywords>MD_ Keywords.Thesauru sName>CI_Citation. title)	15.33. 56.360
Data	Data di riferimento del thesaurus	Classe	ISO 8601	Obbligatorio	1..*		Thesaurus reference date (MD_Metadata.ident ificationInfo>MD_I dentification.descrip tiveKeywords>MD_ Keywords.Thesauru sName>CI_Citation. date>CI_Date.date)	15.33. 56.362

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Multiplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
	Tipo data	Evento relativo alla data di riferimento	Classe	CodeList CI_DateType Code	Obbligatorio	1..*	Thesaurus reference date type (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.description.Keywords>MD_Keywords.ThesaurusName>CI_Citation.date>CI_Date.type)	15.33. 56.363

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Multiplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
4.1	Riquadro di delimitazione e geografica	Estensione della risorsa nello spazio geografico fornita sotto forma di un riquadro di delimitazione.	-	-	Obbligatorio	1	Geographic location of dataset (by four coordinates or by geographic identifier) Geographic Bounding Box (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.geographicElement>EX_GeographicBoundingBox)	15.45. 336.34 3
	Latitudini Nord	Coordiante più a nord dell'ESTENSIONE DEI DATI, data dal	Classe	Angolo (ISO/TS19103)	Obbligatorio	1	North bound latitude (MD_Metadata.ident	15.45. 336.34 7

	valore di latitudine espresso in gradi decimali					ificationInfo>MD_D ataIdentification.ext ent>EX_Extent.geog raphicElement>EX_ GeographicBoundin gBox.northBoundLa titude)	
Latitudi ne Sud	Coordianta più a sud dell'ESTENSIONE DEI DATI, data dal valore di latitudine espresso in gradi decimali	Classe	Angolo (ISO/TS19103)	Obbligatorio	1	South bound latitude (MD_Metadata.ident ificationInfo>MD_D ataIdentification.ext ent>EX_Extent.geog raphicElement>EX_ GeographicBoundin gBox.southBoundLa titude)	15.45. 336.34 6
Longitu dine Est	Coordianta più ad est dell'ESTENSIONE DEI DATI, data dal valore di longitudine espresso in gradi decimali	Classe	Angolo (ISO/TS19103)	Obbligatorio	1	East bound longitude (MD_Metadata.ident ificationInfo>MD_D ataIdentification.ext ent>EX_Extent.geog raphicElement>EX_ GeographicBoundin gBox.eastBoundLon gitude)	15.45. 336.34 5
Longitu dine Ovest	Coordianta più ad ovest dell'ESTENSIONE	Classe	Angolo (ISO/TS19103)	Obbligatorio	1	West bound longitude (MD_Metadata.ident	15.45. 336.34 4

Quota massima	Valore di quota massimo dei dati	Real	Real	Obbligatorio	1	<p>Maximum value (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DatIdentification.extension>EX_Extent.verticalElement>EX_VerticalExtent.maximumValue)</p> <p>Unit of measure (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DatIdentification.extension>EX_Extent.verticalElement>EX_VerticalExtent.unitOfMeasure)</p> <p>Vertical datum (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DatIdentification.extension>EX_Extent.verticalElement>EX_VerticalExtent.verticalDatum)</p>	15.45.3 38.356
Unità di misura	Unità di misura dei valori di quota	Classe	UomLength	Obbligatorio	1		15.45.3 38.357
Datum verticale	Informazioni sul sistema di riferimento verticale dei dati	Classe	Classe/CodeList MD_ReferenceSystemCode	Obbligatorio	1		15.45.3 38.358

ID Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Molteplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
-----------------	-------------	--------------	---------	----------------	--------------	-------------------	--------

6 - Riferimento Temporale

6.1	Estensione Temporale	Periodo di tempo coperto dal contenuto della risorsa.	Classe	ISO 8601	Condizionale ossia è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale	[0..*] è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale	Additional extent information for the dataset Temporal extent (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.temporalElement>EX_TemporalExtent.extent)	15.45.3 37.351
6.2	Data di pubblicazione della risorsa	Si tratta della data di pubblicazione della risorsa, qualora sia disponibile, o della data di entrata in vigore. Possono esistere più date di pubblicazione-	-	-	Condizionale ossia è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale	[0..*] è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale	Dataset reference date (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date)	15.24.3 62.393
Data	Data di riferimento dei dati	Data di riferimento dei dati	Classe	ISO8601	Obbligatorio	1	Dataset reference date (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date)	15.24.3 62.394

7.2	<p>Risoluzione spaziale dei dati</p>	<p>Fattore che fornisce la comprensione generale della densità dei dati nel dataset</p>	-	-	<p>Condizionale ossia obbligatorio quando può essere indicata una scala di risoluzione</p>	<p>Spatial resolution of the dataset (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.spatialResolution)</p>	15.38
	<p>Scala equivalente e</p>	<p>Livello di dettaglio espresso come la scala di un'equivalente di mappa cartacea</p>	Integer	Integer>0	<p>Condizionale ossia obbligatorio quando è indicata la risoluzione spaziale, se è indicata la Scala Equivalente deve esistere la Distanza</p>	<p>Equivalent scale (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.spatialResolution>MD_Resolution>MD_Resolution.equivalentScale>MD_RepresentativeFraction.denominator)</p>	15.38.6 0.57

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Molteplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
9.1	Specifiche	Citazione delle specifiche INSPIRE (adottate a norma dell'art. 7 par. 1 della direttiva 2007/2/CE) cui la risorsa si conforma.		-	Obbligatorio	1,*	Specifation (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.specification)	18.80.1 07.130
	Titolo	Titolo delle specifiche	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1	Specifation title (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.specification>CI_Citation.title)	18.80.1 07.130.360.

							18.80.1 07.130. 363.
Tipo Data	Evento (es. pubblicazione) associato alla data di riferimento delle specifiche	Classe	CodeList CI_DateTypeCode	Obbligatorio	1	Specification reference date type (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.specification>CI_Citation.date>CI_Date.type)	
Data	Data di riferimento delle specifiche	Classe	ISO8601	Obbligatorio	1	Specification reference date (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.specification>CI_Citation.date>CI_Date.date)	18.80.1 07.130. 362.
9. 2	Indicazione del grado di conformità alle specifiche INSPIRE (adottate a norma dell'art. 7 par. 1 della direttiva 2007/2/CE).	Boolean	True/1= Conforme; False/0= Non conforme; Nessun valore= non valutato	Obbligatorio	1	Pass (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.pass)	18.80.1 07.132

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Molteplici città	ISO 19115 Element	ID ISO
----	--------------	-------------	--------------	---------	----------------	------------------	-------------------	--------

10 - Vincoli relativi all'accesso e all'uso						
10.1	Condizioni applicabili all'accesso e all'uso	Condizioni applicabili all'accesso e all'uso dei dati territoriali e ai relativi servizi e, dove applicabile, ai canoni corrispondenti per l'accesso e l'uso della risorsa, se del caso, o fa riferimento a un localizzatore unico di risorsa (Uniform Resource Locator — URL) dove si possono reperire informazioni sui canoni	Charactering	Testo libero -	Obbligatorio: se non si applica alcuna condizione allora si riporterà "nessuna condizione applicabile", se le condizioni non sono note si riporterà la dizione "condizioni non note"	Use Limitation (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identifier.resourceConstraints>Md_Constraints.useLimitation) 15.35.6 8
10.2	Vincoli INSPIRE per l'accesso pubblico	Informazioni sulle limitazioni dell'accesso pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi a essi relativi a norma dell'articolo 10 comma 4 del presente decreto e le relative motivazioni	Charactering	Testo libero -	Obbligatorio: se non esistono limitazioni all'accesso pubblico, questo elemento di metadati dovrà indicare tale circostanza	1...*

	<p>10. Vincoli per l'accesso pubblico</p>	<p>Restrizioni di utilizzo dei dati. Questo elemento fornisce anche informazioni sugli eventuali canoni da corrispondere per l'accesso e l'uso della risorsa, se del caso, o fa riferimento a un localizzatore unico di risorsa (URL) dove si possono reperire informazioni sui canoni</p>			<p>Obbligatorio se non esistono limitazioni all'accesso pubblico, questo elemento di metadati dovrà indicare tale circostanza</p>	<p>1...*</p>		
--	---	--	--	--	---	--------------	--	--

<p>Vincoli di accesso a dati e metadati per assicurare la protezione della privacy o della proprietà intellettuale e ogni altra restrizione o limitazione ad ottenere la risorsa (l'accesso comprende la visualizzazione, la stampa o la riproduzione del dato, non comprende l'elaborazione del dato). Il dato può essere pubblico ovvero conoscibile da chiunque oppure a conoscibilità limitata (cfr.art.1 Codice A.D.)</p>	<p>Vincoli di accesso a dati e metadati per assicurare la protezione della privacy o della proprietà intellettuale e ogni altra restrizione o limitazione ad ottenere la risorsa (l'accesso comprende la visualizzazione, la stampa o la riproduzione del dato, non comprende l'elaborazione del dato). Il dato può essere pubblico ovvero conoscibile da chiunque oppure a conoscibilità limitata (cfr.art.1 Codice A.D.)</p>	<p>CodeList MD_RestrictionCode</p>	<p>Obbligatorio</p>	<p>1...*</p>	<p>Access Constraints (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identifier.resourceConstraints>MD_LegalConstraints.accessConstraints)</p> <p>15.35.7 0</p>
<p>Vincoli di sicurezza</p>	<p>Restizioni imposte ai dati per questioni di sicurezza</p>	<p>CodeList MD_ClassificationCode</p>	<p>Obbligatorio</p>	<p>1</p>	<p>Classification (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identifier.resourceConstraints>MD_SecurityConstraints.classification)</p> <p>15.35.7 4</p>

	Altri vincoli	Altri vincoli e prerequisiti legali per l'accesso e l'utilizzo della risorsa	Charac terStrin g	Testo libero	Condizionale	0...*	Other Constraints (MD_Metadata.identificat ionInfo>MD_Identificat ion.resourceConstraints> MD_LegalConstraints.ot herConstraints)	15.35.7 2
10. 4	Vincoli di fruibilità	Cfr. art. 1 Codice A.D. Vincoli sulla possibilità di utilizzare il dato, derivanti da regolamenti e norme nazionali ed europee (protezione della privacy, proprietà intellettuale, altre restrizioni)	Classe	CodeList MD_Restrictio nCode	Obbligatorio	1...*	Use constraints (MD_Metadata.identificat ionInfo>MD_Identificat ion.resourceConstraints> MD_LegalConstraints.us eConstraints)	15.35.7 1

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Molteplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
11. 1	Parte responsabile dei dati	Soggetto titolare dei dati			Obbligatorio	1...*	Point of contact (MD_Metadata.identificat ionInfo>MD_Identificat ion.pointOfContact)	15.29

Nome dell'Ente	Nome dell'organizzazione responsabile	Charac terStrin g	Testo libero	Obbligatorio	1	Organisation name (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact>CI_ResponsibileParty.organisationName)	5.29.376
Info:Telefono	Numero telefonico a cui è possibile contattare il soggetto responsabile	Charac terStrin g	Testo libero	Condizionale	0..1	Telephone - Voice (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact>CI_ResponsibileParty.contactInfo>CI_Contact.phone>CI_Telephone.voice)	15.29.378.388.408
Info:Sito web	Indirizzo per l'accesso on-line secondo lo schema Uniform Resource Locator	Classe	URL	Condizionale	0..1	On-line information - linkage (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact>CI_ResponsibileParty.contactInfo>CI_Contact.onlineResource>CI_OnlineResource.linkage)	15.29.378.390.397

	Info:Indirizzo e-mail	Indirizzo di posta elettronica del soggetto responsabile	CaracterString	Testo libero	Obbligatorio	1...*	Electronic mail address (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identifier>pointOfContact>CI_ResponsibileParty.contactInfo>CI_Contact.address>CI_Address.electronicMailAddress)	15.29.37 8.389.38 6
11.2	Ruolo della parte responsabile	Ruolo rappresentato dal soggetto responsabile	Classe	CodeList CI_RoleCode	Obbligatorio	1	Role (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identifier>pointOfContact>CI_ResponsibileParty.role)	15.29.37 9

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Molteplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
12.1	Punto di contatto dei dati	Soggetto che è possibile contattare per avere informazioni sulla risorsa		-	Obbligatorio	1..*	Dataset responsible party (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.citedResponsibleParty)	15.24.367
	Nome dell'Ente	Nome dell'organizzazione da contattare	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1	Organisation name (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.citedResponsibleParty.organiationName)	15.24.367.376
	Info:Telefono	Numero telefonico a cui è possibile contattare il punto di contatto	CharacterString	Testo libero	Condizionale	0..1	Telephone - Voice (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.citedResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.phone>CI_Telephone.voice)	15.24.367.378.388.408

Info:Site o web	Indirizzo per l'accesso on-line espresso secondo lo schema Uniform Resource Locator (URL)	Classe	URL (IETF RFC1738 IETF RFC2056)	Condizionale	0..1	On-line information - linkage (MD_Metadata>MD _Metadata.identificat ionInfo>MD_Identifi cation>MD_Identific ation.pointOfcontact >CI_ResponsiblePart y>CI_ResponsiblePa rty>CI_ResponsibleP arty.contactInfo>CI_ Contact>CI_Contact. onlineResource>CI_ OnlineResource>CI_ OnlineResource.linka ge)
Info:In dirizzo e-mail	Indirizzo di posta elettronica del punto di contatto	Charac terString	Testo libero	Obbligatorio	1..*	Electronic mail address (MD_Metadata.identi ficationInfo>MD_Ide ntification.citation>C I_Citation.citedResp onsibleParty>CI_Res ponsibleParty.contact Info>CI_Contact.add ress>CI_Address.ele ctronicMailAddress)



12.2	Ruolo	Ruolo rappresentato dal soggetto responsabile (di default: punto di contatto)	Charac terString	Testo libero	Obbligatorio	1	Role (MD_Metadata.identifica tionInfo>MD_Identificati on.citation>CI_Citation.c itedResponsibleParty>CI _ResponsibleParty.role)	15.24.3 67.379
------	-------	---	---------------------	--------------	--------------	---	---	-------------------

ID	Informazio ne	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatori età	Molteplic ità	ISO 19115 Element	ID ISO
13.1	Formato di distribuzione e	Descrizione del formato con cui i dati sono distribuiti		-	Obbligatorio	1..*	Distribution format (MD_Metadata.distributi onInfo>MD_Distribution .distributionFormat)	17.27 1
	Nome	Nome del formato dei dati	Charac terString	Testo libero	Obbligatorio	1	Distribution format me ibutionInfo>MD_Dist Format>MD_Format. me)	17.27 1.285

Info: Sito web	Indirizzo per l'accesso online espresso secondo lo schema Uniform Resource Locator (URL), es. www.cnipa.gov.it/RN DT	Classe	URL (IETF RFC 1738 IETF RFC 2056)	Condizionale	0..1	On-line information - linkage (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact>CI_ResponsibileParty.contactInfo>CI_Contact.onlineResource>CI_OnlineResource.linkage)	17.27 2.280.378.390.397
Info: Indirizzo e-mail	Indirizzo di posta elettronica del distributore	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1, *	Electronic mail address (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact>CI_ResponsibileParty.contactInfo>CI_Contact.address>CI_Address.electronicMailAddress)	17.27 2.280.378.389.386

13.3	Ruolo	Ruolo rappresentato dal soggetto responsabile (di default: distributore)	Classe	CodeList CI_RoleCode	Obbligatorio	1	Role (MD_Metadata.distributori>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact>CI_ResponsibleParty.role)	17.27 2.280. 379
------	-------	--	--------	-------------------------	--------------	---	--	------------------------

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Multiplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
14 - Gestione dei dati	14.1	Frequenza di aggiornamento	Classe	CodeList MD_MaintenanceFrequencyCode	Obbligatorio	1	Maintenance and update frequency (MD_Metadata.identificationInfo>MD_IdentificationInfo.resourceMaintenanceUpdateFrequency>MD_MaintenanceFrequencyCode)	15.30. 143

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Multiplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
----	--------------	-------------	--------------	---------	----------------	--------------	-------------------	--------

		dato				
Punto di contatto dei metadati	Soggetto responsabile della creazione e della manutenzione dei metadati	-	-	Obbligatorio	1...*	Metadata point of contact (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty)
Nome dell'Ente	Nome dell'organizzazione responsabile	Charac terStri ng	Testo libero	Obbligatorio	1	Organisation name (MD_Metadata.cont act>CI_Responsible Party.organisationN ame)
Info:Telefono	Numero telefonico a cui è possibile contattare il soggetto responsabile	Charac terStri ng	Testo libero	Condizionale	1	Telephone - Voice (MD_Metadata.cont act>CI_Responsible Party.contactInfo>C I_Contact.phone>CI _Telephone.voice)
Info:Sito web	Indirizzo per l'accesso online espresso secondo lo schema Uniform Resource Locator (URL), es. www.cnipa.gov.it/RN DT	Classe	URL (IETF RFC 1738 IETF RFC 2056)	Condizionale	1	On-line information - linkage (MD_Metadata.cont act>CI_Responsible Party>CI_Responsi bleParty.contactInfo >CI_Contact>CI_C ontact.onlineResour ce>CI_OnlineResou rce>CI_OnlineReso urce.linkage)
Info:Indirizzo	Indirizzo di posta elettronica del	Charac terStri	Testo libero	Obbligatorio	1...*	Electronic mail address 8.378 .389.

	e-mail	soggetto responsabile	ling						
								(MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.address>CI_Address.electronicMailAddress)	386
15.2	Ruolo (di default punto di contatto)	Ruolo rappresentato dal soggetto responsabile dei metadati	Classe	CodeList (CI_RoleCode)	Obbligatorio	1		Role (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.role)	8.379
15.3	Data	Data di creazione o di ultima modifica dei metadati	Classe	Date - ISO 8601	Obbligatorio	1		Metadata date stamp (MD_Metadata.dateStamp)	9
15.4	Lingua dei metadati	Lingua nella quale sono compilati i metadati	CharacterString	ISO 639-2/B (utilizzare solo codici a tre lettere come definito http://www.loc.gov/standards/iso639-2/)	Obbligatorio	1		Metadata language (MD_Metadata.language)	3
15.4	Identificatore univoco del file di metadati	Identificatore univoco del file di metadati	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1		Metadata file identifier (MD_Metadata.fileIdentifier)	2
15.5	Identificatore file precedente	Identificatore univoco del file di metadati dell'eventuale trasmissione	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1		Parent identifier (MD_Metadata.parentIdentifier)	5

		precedente a cui il file corrente è relazionato							
15.6	Set dei caratteri dei metadati	Nome dello standard del set di caratteri utilizzato per i metadati	Classe	CodeList MD_CharacterSetCode	Condizionale	1	Metadata character set (MD_Metadata.characterSet)	4	
15.7	Nome dello standard dei metadati	Nome dello standard (incluso il nome del profilo) di metadati utilizzato	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1	Metadata standard name (MD_Metadata.metadataStandardName)	10	
15.8	Versione dello standard dei metadati	Versione dello standard/profilo di metadati utilizzato	CharacterString	Testo libero	Obbligatorio	1	Metadata standard version (MD_Metadata.metadataStandardVersion)	11	

5.1.1. Liste dei valori per i metadati relativi ai dati territoriali

Di seguito sono riportate le liste dei valori (codelist) e le enumerazioni (enumeration) che rappresentano il dominio di alcuni metadati riportati nel dizionario al paragrafo 5.1

1. Lista dei valori MD_ScopeCode

	Nome	Elemento corrispondente ISO19115:2003	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica tipo di risorsa	MD_ScopeCode	ScopeCd	Classe di informazioni alle quali si applica l'entità di riferimento
1	dataset	dataset	005	Le informazioni si applicano ad un dataset
2	serie	series	006	Le informazioni si applicano ad una serie
3	servizio	service	014	Le informazioni si applicano ad un servizio
4	sezione	tile	016	Le informazioni descrivono le caratteristiche di un subset di dati

2. Lista dei valori Codifica lingue

	Nome	Elemento corrispondente ISO 639-2	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica Lingue			Lingua utilizzata per le informazioni
1	ENG	ENG	001	Inglese
2	FRE	FRE	002	Francese
3	GER	GER	003	Tedesco
4	ITA	ITA	004	Italiano
5	SLV	SLV	005	Sloveno
6	SPA	SPA	006	Spagnolo
7	BUL	BUL	007	Bulgaro
8	CZE	CZE	008	Ceco
9	DAN	DAN	009	Danese
10	DUT	DUT	010	Olandese
11	EST	EST	011	Estone
12	FIN	FIN	012	Finlandese

13	GRE	GRE	013	Greco
14	HUN	HUN	014	Ungherese
15	GLE	GLE	015	Gaelico
16	LAV	LAV	016	Lettone
17	LIT	LIT	017	Lituano
18	MLT	MLT	018	Maltese
19	POL	POL	019	Polacco
20	POR	POR	020	Portoghese
21	RUM	RUM	021	Rumeno
22	SLO	SLO	022	Slovacco
23	SWE	SWE	023	Svedese

3. Lista dei valori MD_TopicCategoryCode

	Nome	Elemento corrispondente ISO19115: 2003	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica argomenti	MD_TopicCategoryCode	TopicCatCd	Sistema di classificazione di alto livello che consente di raggruppare le e cercare per tema le risorse dei dati territoriali disponibili
1	agricoltura	farming	001	Allevamento di animali e/o coltivazione di piante. Esempi: <i>agricoltura, irrigazioni, acquacoltura, piantagioni, parassiti e malattie che interessano i raccolti e il bestiame</i>
2	biologia	biota	002	Flora e/o fauna nell'ambiente naturale. Esempi: <i>fauna selvatica, vegetazione, scienze biologiche, ecologia, habitat</i>
3	confini	boundaries	003	Descrizione <i>legale</i> del territorio. Esempi: <i>limiti politici e amministrativi</i>
4	climatologia e meteorologia	climatology Meteorology Atmosphere	004	Processi e fenomeni dell'atmosfera. Esempi: <i>annuvolamento, clima, condizioni atmosferiche, cambiamenti climatici, precipitazioni</i>
5	economia	economy	005	Attività economiche. Esempi: <i>produzione, lavoro, commercio, reddito, industria, turismo ed ecoturismo, silvicoltura, pesca, esplorazione e sfruttamento delle risorse come minerali, petrolio e gas.</i>

6	quote e prodotti derivati	elevation	006	Quote sopra o sotto il livello del mare. Esempi: <i>altitudine, DEM, batimetria, pendenze e prodotti derivati</i>
7	ambiente	environment	007	Risorse ambientali, protezione e conservazione dell'ambiente. Esempi: <i>inquinamento ambientale, trattamento dei rifiuti, valutazione di impatto ambientale, monitoraggio del rischio ambientale, riserve naturali, paesaggio</i>
8	informazioni geoscientifiche	geoscientificInformation	008	Informazioni riguardanti le Scienze della Terra. Esempi: <i>entità e processi geofisici, geologia, minerali, struttura e origine delle rocce terrestri, rischi di terremoti, attività vulcanica, suoli, idrogeologia, erosione.</i>
9	salute	health	009	Salute, servizi sanitari, ecologia umana e sicurezza. Esempi: <i>malattie, fattori che interessano la salute, igiene, abuso di sostanze, salute fisica e mentale, servizi sanitari</i>
10	mappe di base	imageryBaseMapsEarthCover	010	Mappe di base. Esempi: <i>copertura territoriale, carte topografiche, immagini</i>
11	informazioni militari	intelligenceMilitary	011	Basi, strutture e attività militari. Esempi: <i>addestramento, trasporto militare, raccolta di informazioni</i>
12	acque interne	inlandWaterbodies	012	Caratteristiche delle acque interne, sistemi di drenaggio e loro caratteristiche. Esempi: <i>fiumi e ghiacciai, laghi salati, piani di utilizzazione dell'acqua, dighe, correnti, inondazioni, qualità dell'acqua</i>
13	posizione	location	013	Informazioni e servizi sulla Localizzazione. Esempi: <i>indirizzi, reti geodetiche, punti di controllo, zone e servizi postali, toponimi</i>
14	acque marine	oceans	014	Entità e caratteristiche dei corpi d'acqua salata (escluse le acque interne). Esempi: <i>maree, informazioni sulle</i>

				<i>linee di costa</i>
15	pianificazione del territorio e catasto	planningCadaastre	015	Pianificazione del territorio. Esempi: <i>carte dell'uso del suolo, carte di zonizzazione, indagini catastali, proprietà terriere</i>
16	società	society	016	Caratteristiche sociali e culturali. Esempi: <i>antropologia, archeologia, educazione, costumi, dati demografici, aree e attività per la ricreazione, valutazione di impatto sociale, giustizia, informazioni fiscali</i>
17	strutture	structure	017	Costruzioni, manufatti. Esempi: <i>palazzi, musei, chiese, fabbriche, monumenti, negozi, torri</i>
18	trasporto	transportation	018	Mezzi e servizi per il trasporto delle persone e/o delle merci. Esempi: <i>strade, aeroporti, carte nautiche, posizione dei veicoli, carte aeronautiche, ferrovie</i>
19	reti, infrastrutture e servizi di comunicazione	utilitiesCommunication	019	Energia, acqua e sistemi dei rifiuti, infrastrutture e servizi di comunicazione. Esempi: <i>idro-elettricità, sorgenti di energia geotermica, solare e nucleare, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, distribuzione dell'elettricità e del gas, comunicazioni di dati, telecomunicazioni, radio, reti di comunicazioni.</i>

4. Lista dei valori CI_DataTypeCode

	Nome	Elemento corrispondente ISO19115:2003	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica tipo di data	CI_DataTypeCode	DateTypCd	Identificazione di quando un dato evento si verifica
1	creazione	creation	001	data che identifica quando la risorsa è stata creata
2	pubblicazione	publication	002	data che identifica quando

				la risorsa è stata pubblicata
3	revisione	revision	003	data che identifica quando la risorsa è stata revisionata

5. Lista dei valori MD_ReferenceSystemCode

	Nome	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica sistema di riferimento	RefSysCd	Identificazione del sistema di riferimento dei dati
1	WGS84	001	Coordinate geografiche espresse rispetto al sistema WGS84
2	ETRS89	002	Coordinate geografiche espresse rispetto al sistema ETRS89
3	ETRS89/ETRS-LAEA	003	Coordinate cartografiche espresse nel sistema ETRS89 con la rappresentazione Azimutale Equal Area di Lambert
4	ETRS89/ETRS-LCC	004	Coordinate cartografiche espresse nel sistema ETRS89 con la rappresentazione Conforme Conica di Lambert
5	ETRS89/ETRS-TM32	005	Coordinate cartografiche espresse nel sistema ETRS89 con la rappresentazione Trasversa di Mercatore (zona 32)
6	ETRS89/ETRS-TM33	006	Coordinate cartografiche espresse nel sistema ETRS89 con la rappresentazione Trasversa di Mercatore (zona 33)
7	ROMA40/EST	007	Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Gauss-Boaga (fuso EST) [Ellissoide di Hayford – Orientamento: Roma Monte Mario 1940]
8	ROMA40/OVEST	008	Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Gauss-Boaga (fuso OVEST) [Ellissoide di Hayford – Orientamento: Roma Monte Mario 1940]
9	ED50/UTM 32N	009	Coordinate cartografiche espresse nel sistema ED50 (zona 32N)
10	ED50/UTM 33N	010	Coordinate cartografiche espresse nel sistema ED50 (zona 33N)
11	IGM95/UTM 32N	011	Coordinate cartografiche espresse nel sistema IGM95 (zona 32N). (Raffittimento nazionale del sistema ETRS89)
12	IGM95/UTM 33N	012	Coordinate cartografiche espresse nel sistema IGM95 (zona 33N) (Raffittimento nazionale

			del sistema ETRS89)
13	WGS84/UTM 32N	013	Coordinate cartografiche espresse nel sistema WGS84 (zona 32N)
14	WGS84/UTM 33N	014	Coordinate cartografiche espresse nel sistema WGS84 (zona 33N)
15	WGS84/UTM 34N	015	Coordinate cartografiche espresse nel sistema WGS84 (zona 34N)
16	BESSEL/Cassini-Soldner	016	Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Cassini-Soldner [Ellissoide di Bessel 1841 - Orientamento: Genova (Osservatorio), Monte Mario (Roma), Castanea delle Furie (Messina)]
17	BESSEL/Sanson-Flamsteed	017	Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Sanson-Flamsteed [Ellissoide di Bessel 1841 - Orientamento: Genova (Osservatorio)]
18	CATASTO/Locale	018	Coordinate cartografiche assenti
19	ROMA40	019	Coordinate geografiche espresse nel sistema ROMA40 (Primo meridiano Greenwich)
20	ROMA40/ROMA	020	Coordinate geografiche espresse nel sistema ROMA40 (Primo meridiano Roma Monte Mario)
21	ED50	021	Coordinate geografiche espresse nel sistema ED50
22	IGM95	022	Coordinate geografiche espresse nel sistema IGM95
23	Rete Altimetrica Nazionale	023	Quote ortometriche
24	WGS84/3D	024	Quote ellissoidiche
17	BESSEL/Sanson-Flamsteed	017	Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Sanson-Flamsteed [Ellissoide di Bessel 1841 - Orientamento: Genova (Osservatorio)]
18	CATASTO/Locale	018	Coordinate cartografiche assenti
19	ROMA40	019	Coordinate geografiche espresse nel sistema ROMA40 (Primo meridiano Greenwich)
20	ROMA40/ROMA	020	Coordinate geografiche espresse nel sistema ROMA40 (Primo meridiano Roma Monte Mario)
21	ED50	021	Coordinate geografiche espresse nel sistema ED50
22	IGM95	022	Coordinate geografiche espresse nel sistema IGM95

23	Rete Altimetrica Nazionale	023	Quote ortometriche
24	WGS84/3D	024	Quote ellissoidiche

6. Lista dei valori MD_PresentationFormCode

	Nome	Elemento corrispondente ISO19115: 2003	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica modalità di rappresentazione	MD_PresentationFormCode	PresFormCd	Modalità in cui sono presentati i dati
1	documento digitale	document Digital	001	Rappresentazione digitale di un testo (può contenere anche illustrazioni)
2	documento cartaceo	document Hardcopy	002	Rappresentazione di un testo (può contenere anche illustrazioni) su carta, materiale fotografico o altri supporti.
3	immagine digitale	image Digital	003	Immagine in formato digitale
4	immagine cartacea	image Hardcopy	004	Immagine riprodotta su carta, materiale fotografico o altri supporti per uso diretto.
5	mappa digitale	map Digital	005	Mappa in formato raster o vettoriale
6	mappa cartacea	map Hardcopy	006	Mappa stampata su carta, materiale fotografico o altri supporti per uso diretto
7	modello digitale	model Digital	007	Rappresentazione digitale multidimensionale di un particolare, un processo, ...
8	modello fisico	model Hardcopy	008	Modello fisico tridimensionale
9	profilo digitale	profile Digital	009	Sezione verticale (stratigrafia) in formato digitale
10	profilo cartaceo	profile Hardcopy	010	Sezione verticale (stratigrafia) stampata su carta o su altro supporto
11	tabella digitale	table Digital	011	Rappresentazione digitale di fatti e cifre presentate in modo sistematico, specialmente in colonne
12	tabella cartacea	table	012	Rappresentazione di fatti e cifre

		Hardcopy		presentate in modo sistematico, specialmente in colonne, stampate su carta, materiale fotografico, o altri supporti.
13	video digitale	video Digital	013	Registrazione video digitale
14	video analogico	video Hardcopy	014	Registrazione video su pellicola

7. Lista dei valori MD_SpatialRepresentationTypeCode

ID	Codifica tipo di data	Elemento corrispondente ISO19115: 2003	Codice Dominio	Definizione
		MD_SpatialRepresentationTypeCode	SpatRepTypeCode	Metodo utilizzato per rappresentare le informazioni geografiche nel dataset
1	dati vettoriali	vector	001	I dati vettoriali sono utilizzati per rappresentare i dati territoriali
2	dati raster	grid	002	I dati raster sono utilizzati per rappresentare i dati territoriali
3	tabella di dati alfanumerici	text table	003	Le tabelle di dati alfanumerici sono utilizzati per rappresentare i dati territoriali
4	TIN	tin	004	Triangulated Irregular Network (Rete irregolare triangolata)
5	stereografia	stereo Model	005	Vista tridimensionale generata dall'intersezione di raggi omologhi di una coppia di immagini che si sovrappongono
6	video	video	006	Scena da una registrazione video

8. Lista dei valori MD_RestrictionCode

Nome	Elemento corrispondente ISO19115:	Codice Dominio	Definizione
------	-----------------------------------	----------------	-------------

ID	Codifica vincoli di accesso e d'uso	2003		Limitazioni all'accesso o all'uso dei dati
		MD RestrictionCode	RestrictCd	
1	proprietà intellettuale dei dati	copyright	001	Diritto esclusivo alla pubblicazione, produzione o vendita dei diritti di un lavoro letterario, artistico, musicale, o dell'uso di una stampa commerciale, assegnato dalla legge per un determinato periodo di tempo ad un autore, compositore, artista, distributore (tutela ai sensi della legge 633/41 e successive modifiche e integrazioni e delle Direttive europee 2001/29/EC, 96/9/EC, 93/98/EEC).
2	brevetto	patent	002	Diritto esclusivo a produrre, vendere, usare o autorizzare un'invenzione o una scoperta
3	in attesa di brevetto	patentPending	003	Informazioni prodotte o vendute in attesa di brevetto.
4	marchio registrato	trademark	004	Nome, simbolo o altro dispositivo che identifica un prodotto, registrato ufficialmente e limitato legalmente all'uso del proprietario o fornitore.
5	licenza	license	005	Permesso formale a fare qualcosa.
6	sfruttamento economico della proprietà intellettuale	intellectualPropertyRight	006	Diritti al beneficio finanziario e al controllo della distribuzione di una proprietà non tangibile che è il risultato della creatività
7	dato a conoscibilità limitata	restricted	007	Dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti (cfr. art. 1 Codice A.D.)
8	altri vincoli	otherRestriction	008	Limitazioni non riportate nella lista

9. Lista dei valori MD_ClassificationCode

	Nome	Elemento	Codice	Definizione
	Codifica vincoli di	MD_RestrictionCod	Classification	Restrizioni sui dati
	Non classificato	unclassified	001	Dati disponibili per la
.	Limitato	restricted	002	Dati non disponibili per la
4.	Riservato	confidential	003	Dati disponibili solo per
5.	Segreto	secret	004	Dati tenuti o destinati ad essere privati, sconosciuti, o nascosti a tutti tranne
6.	Top secret	topSecret	005	Dati soggetti a segretezza

10. Lista dei valori CI_RoleCode

	Nome	Elemento corrispondente ISO19115:2003	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica ruolo della parte responsabile	CI_RoleCode	RoleCd	Funzione rappresentata dall'ente responsabile dei dati
1	fornitore della risorsa	resource Provider	001	Parte che fornisce la risorsa
2	custode	custodian	002	Parte che accetta di assumersi la responsabilità dei dati e di garantire l'adeguata manutenzione della risorsa
3	proprietario	owner	003	Parte cui appartiene la risorsa
4	utente	user	004	Parte che utilizza la risorsa
5	distributore	distributor	005	Parte che distribuisce la risorsa

6	ideatore	originator	006	Parte che ha creato la risorsa
7	punto di contatto	pointOfContact	007	Parte che si può contattare per ottenere informazioni sulla risorsa o sulla sua acquisizione
8	analista	principal Investigator	008	Parte principale incaricata di raccogliere le informazioni e svolgere le ricerche
9	processor	processor	009	Parte che ha trattato i dati in modo tale da modificare la risorsa
10	editore	publisher	010	Parte che ha pubblicato la risorsa
11	autore	author	011	Autore della risorsa

11. Lista dei valori MD_CharacterSetCode

ID	Nome	Elemento	Codice	Definizione
ID	Codifica set	MD_CharacterSetCode	CharSetCd	Nome dello standard di
1	ucs2	ucs2	001	Universal Character Set a dimensione fissa di 16 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646
2	ucs4	ucs4	002	Universal Character Set a dimensione fissa di 32 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646

	Nome	Elemento	Codice	Definizione
ID	Codifica set	MD_CharacterSetCode	CharSetCd	Nome dello standard di
3	utf7	utf7	003	Formato di trasferimento di UCS a dimensione variabile a 7 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646
4	utf8	utf8	004	Formato di trasferimento di UCS a dimensione variabile a 8 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646
5	utf16	utf16	005	Formato di trasferimento di UCS a dimensione variabile a 16 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646
6	8859part1	8859part1	006	ISO/IEC 8859-1 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 1: Latin alphabet No. 1
7	8859part2	8859part2	007	ISO/IEC 8859-2 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 2: Latin alphabet No. 2
8	8859part3	8859part3	008	ISO/IEC 8859-3 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 3: Latin alphabet No. 3
9	8859part4	8859part4	009	ISO/IEC 8859-4 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 4: Latin alphabet No. 4
10	8859part5	8859part5	010	ISO/IEC 8859-5 , Information Technology – insieme codificato di

ID	Nome	Elemento	Codice	Definizione
ID	Codifica set	MD_CharacterSetCode	CharSetCd	Nome dello standard di
				caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 5: Latin/Cyrillic alphabet
11	8859part6	8859part6	011	ISO/IEC 8859-6, Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 6: Latin/Arabic alphabet
12	8859part7	8859part7	012	ISO/IEC 8859-7, Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 7: Latin/Greek alphabet
13	8859part8	8859part8	013	ISO/IEC 8859-8, Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 8: Latin/Hebrew alphabet
14	8859part9	8859part9	014	ISO/IEC 8859-9, Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 9: Latin alphabet No. 5
15	8859part10	8859part10	015	ISO/IEC 8859-10, Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 10: Latin alphabet No. 6
16	8859part11	8859part11	016	ISO/IEC 8859-11, Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 11: Latin/Thai alphabet
17	Riservato per uso futuri	(reserved for future use)	017	Un futuro insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a

ID	Codifica set	MD_CharacterSetCode	CharSetCd	Nome dello standard di
				8 bit ISO/IEC 8859-1 (possibilmente 8859 part 12)
18	8859part13	8859part13	18	ISO/IEC 8859-13 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 13: Latin alphabet No. 7
19	8859part14	8859part14	019	ISO/IEC 8859-14 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic)
20	8859part15	8859part15	020	ISO/IEC 8859-15 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 15: Latin alphabet No. 9
21	8859part16	8859part16	021	ISO/IEC 8859-16 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 16: Latin/Thai alphabet No. 10
22	jis	jis	022	Codice giapponese utilizzato per la trasmissione elettronica
23	shiftJIS	shiftJIS	023	Codice giapponese utilizzato su macchine basate su MSDOS

12. Lista dei valori MD_MaintenanceFrequencyCode

Nome	Elemento corrispondente ISO19115:2003	Codice Dominio	Definizione
------	---------------------------------------	----------------	-------------

ID	Codifica aggiornamento	MD_MaintenanceFrequencyCode	MaintFreqCd	Frequenza con la quale
1	In maniera	continual	001	I dati sono
2	Giornalmente	daily	002	I dati sono
3	Settimanalmente	weekly	003	I dati sono
4	Ogni quindici	fortnightly	004	I dati sono
5	Mensilmente	monthly	005	I dati sono
6	Trimestralmente	quarterly	006	I dati sono
7	Due volte	biannually	007	I dati sono
8	Annualmente	annually	008	I dati sono
9	Quando	asNeeded	009	I dati sono
10	Irregolarmente	irregular	010	I dati sono
11	Non pianificato	notPlanned	011	Gli
12	Sconosciuto	unknown	012	La frequenza di

5.2. Dizionario dei metadati supplementari per i dati raster

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Multiplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
1	Descrizione degli attributi	Descrizione dell'attributo descritto dal valore di misura	Class	RecordType	Obbligatorio	1	Attribute description (MD_Metadata.contentInfo>MD_ContentInformation>MD_CoverageDescription.attributeDescription)	16.2 40
2	Tipo di contenuto	Tipo di informazione rappresentato dal valore della cella	Class	CodeList MD_CoverageContentTypeCode	Obbligatorio	1	Content type (MD_Metadata.contentInfo>MD_ContentInformation>MD_CoverageDescription.contentType)	16.2 41
3	Risoluzione radiometrica	Numero massimo di bit significativi in cui può essere rappresentata l'intensità radiometrica di ogni pixel	Integer	Integer	Opzionale	1	Bits per value (MD_Metadata.contentInfo>MD_ContentInformation>MD_CoverageDescription.dimensions>MD_RangeDimension>MD_Band.bitsPerValue)	16.2 42.2 64
4	Triangolazione e area	Indicazione se la triangolazione aerea è stata effettuata o meno	Boolean	1=Si; 0=No	Opzionale	1	Triangulation indicator (MD_Metadata.contentInfo>MD_ContentInformation>MD_CoverageDescription.dimensions>MD_ImageDescription.triangulationIndicator)	16.2 51
5	Numero di	Numero degli assi	Integer	Integer	Obbligatorio	1	Number of dimensions	12.1

Contenuto dei dati raster

SP
AZ

	dimensioni spaziali-temporali indipendenti	er		rio		(MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.numberOfDimensions)	58
6	Proprietà dimensioni	-		Obbligatorio	1..*	Axis dimensions properties (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.axisDimensionsProperties)	12.1 59
	Nome dimensioni	Class	CodeList MD_DimensionNameTypeCode	Obbligatorio	1	Dimension name (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.axisDimensionsProperties>MD_DimensionName)	12.1 59.1 80
	Misura dimensioni	Integer	Integer	Obbligatorio	1	Dimension size (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.axisDimensionsProperties>MD_DimensionName)	12.1 59.1 81
	Risoluzione	Class	Measure	Opzionale	1	Resolution (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRe	12.1 59.1

82
ntationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRe

									presentation.axisDimensionsProperties>MD_Dimension.resolution)	
8	Geometria della cella	Identificazione dei dati raster come punti o celle	Class	CodeList MD_CellGeometryCode	Obbligatorio	1			Cell geometry (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentationInfo>MD_GridSpatialRepresentation.CellGeometry)	12.1 60
9	Disponibilità dei coefficienti della trasformazione	Indicazione se esistono o meno i coefficienti della trasformazione affine per il passaggio da coordinate immagine a coordinate terreno	Boolean	1=Si; 0=No	Obbligatorio	1			Transformation parameter availability (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentationInfo>MD_GridSpatialRepresentation.transformationParameterAvailability)	12.1 61

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Domini	Obbligatorietà	Molteplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
1	Disponibilità dei check-points	Indicazione sulla disponibilità dei check-point	Boolean	1=Si; 0=No	Obbligatorio	1	Check point availability (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georectified.checkPointAvailability)	12.1 63
2	Descrizione dei check-points	Descrizione dei check-point	CharacterString	Testo libero	Condizionale	1	Check point description (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georectified.checkPointDescription)	12.1 64
3	Coordinate dei vertici	Coordinate dei vertici della griglia espresse nel proprio sistema di riferimento spaziale. Sono richiesti almeno il vertice origine della griglia e quello opposto lungo la diagonale.	Sequenza	GM_Point	Obbligatorio	1	Corner points (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georectified.cornerPoints)	12.1 65
4	Punto del pixel	Punto del pixel a cui si riferiscono le coordinate	Enumeration	MD_PixelOrientationCode	Obbligatorio	1	Point in pixel (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georectified.pointInPixel>MD_PixelOrientationCode)	12.1 67

Rappresentazione spaziale dei dati raster georetificati

Rappresentazione spaziale dei dati raster georeferenzabili								
ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Multiplicità	ISO 19115 Element	ID ISO
1	Disponibilità dei punti di controllo	Indicazione se esistono o meno punti di controllo	Boolean	1=Si; 0=No	Obbligatorio	-	Control point availability (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georeferenceable.controlPointAvailability)	12.1 71
2	Disponibilità dei parametri di orientamento	Indicazione se sono disponibili o meno i parametri di orientamento	Boolean	1=Si; 0=No	Obbligatorio	-	Orientation parameter availability (MD_Metadata.spatialRepresentation>MD_Georeferenceable.orientationParameterAvailability)	12.1 72
3	Disponibilità di georeferenziazione	Termini che supportano la georeferenziazione dei dati	Classe	Record	Obbligatorio	-	Georeferenced parameters (MD_Metadata.spatialRepresentation>MD_GeoreferencedParameters)	12.1 74

5.2.1. Liste dei valori per i metadati supplementari relativi ai dati raster

Di seguito sono riportate le liste dei valori (codelist) e le enumerazioni (enumeration) che rappresentano il dominio di alcuni metadati riportati nel dizionario al paragrafo 5.2

1. Lista dei valori MD_PixelOrientationCode

	Nome	Elemento corrispondente ISO19115:2003	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica orientazione del pixel	MD_PixelOrientationCode	PixOrientCd	Punto in un pixel corrispondente alla localizzazione sul terreno del pixel
1	Centro	center	001	Punto posto a metà tra il punto più in basso a sinistra e quello più in alto a destra del pixel
2	In basso a sinistra	lowerLeft	002	Il vertice del pixel più vicino all'origine; se due vertici hanno la stessa distanza dall'origine, allora si considera quello con il valore delle x più piccolo
3	In basso a destra	lowerRight	003	Il vertice successivo, in senso antiorario, a quello più in basso a sinistra
4	In alto a destra	upperRight	004	Il vertice successivo, in senso antiorario, a quello più in basso a destra
5	In alto a sinistra	upperLeft	005	Il vertice successivo, in senso

antiorario, a quello
più in alto a destra

2. Lista dei valori MD_DimensionNameTypeCode

	Nome	Elemento	Codice	Definizione
ID	Codifica nome	MD_DimensionNam	DimName	Nome della dimensione
1	Riga	row	001	Asse delle ordinate (y)
2	Colonna	column	002	Asse delle ascisse (x)
3	Verticale (quota)	vertical	003	Asse verticale (z)

3. Lista dei valori MD_CoverageContentTypeCode

	Nome	Elemento	Codice	Definizione
ID	Codifica tipo	MD_CoverageConte	ContentTy	Tipo di informazione
1	Immagine	image	001	Rappresentazione numerica significativa di
2	Classificazione tematica	thematicClassificatio n	002	Valore codificato senza significato quantitativo
3	Misura fisica	physicalMeasurement	003	Valore in unità fisiche

4. Lista dei valori MD_CellGeometryCode

	Nome	Elemento corrispondente	Codice dominio	Definizione
ID	Codifica geometria	MD_CellGeometryC	CellGeoCd	Indica se i dati della
1	Punto	point	001	Ogni cella rappresenta un
2	Area	area	002	Ogni cella rappresenta

5.3. Dizionario dei metadati relativi ai servizi

I metadati per i servizi come riportato nelle tabelle 19-29 hanno degli elementi comuni con i metadati dei dati territoriali. Nella tabella successiva sono riportati i soli elementi di metadato specifici per i servizi.

ID	Informazione	Descrizione	Tipo di dato	Dominio	Obbligatorietà	Multiplicità	Percorso ISO 19115/19119
1.6	Risorsa accoppiata	Riferimento (identificatore) univoco del set di dati	CharacterString	Testo libero	Condizionale	0...*	MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentificator.operatesOn>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.identifier
2.1	Tipo di servizio	Nome del tipo di servizio da un registro di servizi	GenericName	CodeList ServiceType	Obbligatorio	1	MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentificator.serviceType

5.3.1. Liste dei valori per i metadati relativi ai servizi

Di seguito sono riportate le liste dei valori e le enumerazioni che rappresentano il dominio di alcuni metadati elencati nel dizionario al paragrafo 5.1.1

1. Lista dei valori ServiceType

	Nome	Name	Codice Dominio	Definizione
ID	Codifica ServiceType	ServiceType	ServiceTypeCd	
1	Servizio di ricerca	Discovery Service	001	Servizi che consentono di ricercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati
2	Servizio di consultazione	View Service	002	Servizi che rendono possibile eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati
3	Servizio di scaricamento	Download Service	003	Servizi che consentono di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente
4	Servizio di conversione	Transformation Service	004	Servizi che consentono di trasformare i set di dati

				territoriali, onde conseguire l'interoperabilità
5	Servizio di richiesta dei servizi	Invoke Spatial Data Service	005	Servizio che consente di definire i dati in entrata (input) e in uscita (output) richiesti dal servizio di dati territoriali e un workflow o una catena di servizi che combina più servizi. Consente inoltre di definire un'interfaccia esterna del servizio web per il workflow o la catena di servizi
6	Altri servizi	Other services	006	Altri tipi di servizi non riportati nell'elenco

2. Lista dei valori relativi alla classificazione dei servizi

Le parole chiave sono basate sulla tassonomia dei servizi geografici della norma EN ISO 19119. Questa tassonomia è organizzata in categorie, a loro volta divise in sottocategorie che determinano il dominio di valore della classificazione dei servizi di dati territoriali.

Categoria	Sottocategoria	Definizione
-----------	----------------	-------------

Catego- ria	Sottocategoria	Definizione
100 - Servizi geografici con interazione umana (humanInteractionService)	101 - Visualizzatore del catalogo (humanCatalogueViewer)	Servizio client che consente all'utente di interagire con un catalogo al fine di localizzare, passare in rassegna e gestire i metadati concernenti dati o servizi geografici
	102 - Visualizzatore geografico (humanGeographicViewer)	Servizio client che consente all'utente di visualizzare una o più collezioni di elementi o coperture
	103 - Visualizzatore di fogli elettronici geografici (humanGeographicSpreadsheetViewer)	Servizio client, esteso ai dati geografici, che consente all'utente di interagire con vari oggetti di dati e richiedere calcoli analoghi a quelli di un foglio di calcolo
	104 - Editor di servizi (humanServiceEditor)	Servizio client che consente all'utente di controllare i servizi di trattamento geografico
	105 - Editor per la definizione di catene (humanChainDefinitionEditor)	Consente all'utente di interagire con un servizio di definizione di catene
	106 - Gestore di esecuzione del workflow (humanWorkflowEnactmentManager)	Consente all'utente di interagire con un servizio di esecuzione del workflow
	107 - Editor di elementi geografici (<i>geographic feature</i>) (humanGeographicFeatureEditor)	Visualizzatore geografico che consente all'utente di interagire con i dati relativi agli elementi geografici
	108 - Editor di simboli geografici (humanGeographicSymbolEditor)	Servizio client che consente a un utente umano di selezionare e gestire biblioteche di simboli
	109 - Editor di generalizzazione di elementi (<i>feature</i>) (humanFeatureGeneralizationEditor)	Servizio client che consente all'utente di modificare le caratteristiche cartografiche di un elemento o di una collezione di elementi semplificandone la visualizzazione, ma mantenendone le componenti essenziali — si tratta dell'equivalente spaziale della semplificazione
	110 - Visualizzatore della struttura dei dati geografici	Servizio client che consente all'utente di accedere a una parte

Categoria	Sottocategoria	Definizione
	(humanGeographicDataStructureViewer)	del set di dati per vederne la struttura interna
200 - Servizio di gestione dei modelli/informazioni geografiche (infoManagementService)	201 - Servizio di accesso a elementi (<i>feature</i>) (infoFeatureAccessService)	Servizio che consente al cliente di accedere e di gestire una raccolta di elementi
	202 - Servizio di accesso a mappe (<i>map</i>) (infoMapAccessService)	Servizio che consente al cliente di accedere a grafici geografici, ossia rappresentazioni di dati geografici
	203 - Servizio di accesso a coperture (<i>coverage</i>) (infoCoverageAccessService)	Servizio che consente al cliente di accedere e di gestire una raccolta di coperture (<i>coverage</i>)
	204 - Servizio di descrizione dei sensori (infoSensorDescriptionService)	Servizio che fornisce la descrizione di un sensore comprendente la posizione e l'orientamento nonché le caratteristiche geometriche, dinamiche e radiometriche dello stesso ai fini del processamento dei dati territoriali
	205 - Servizio di accesso ai prodotti (infoProductAccessService)	Servizio che consente al cliente di accedere e gestire una raccolta di prodotti geografici
	206 - Servizio di tipi di elementi (<i>feature type</i>) (infoFeatureTypeService)	Servizio che consente al cliente di accedere e gestire una raccolta di definizioni di tipi di elementi
	207 - Servizio di catalogo (infoCatalogueservice)	Servizio che consente di ricercare e gestire servizi relativi a una raccolta di metadati sulle istanze
	208 - Servizio di registro (infoRegistryService)	Servizio che consente di accedere a una raccolta di metadati sulle categorie di risorse di informazione (<i>type</i>)
	209 - Servizio toponimico (infoGazetteerService)	Servizio che consente di accedere a un repertorio di occorrenze di una o più categorie di fenomeni del mondo reale contenente informazioni riguardanti la posizione
	210 - Servizio di gestione degli ordini (infoOrderHandlingService)	Servizio che consente ai clienti di ordinare dei prodotti da un fornitore

Catego ria	Sottocategoria	Definizione
	211 - Servizio di ordini permanenti (infoStandingOrderService)	Servizio di gestione degli ordini che consente all'utente di richiedere che un prodotto che copre una determinata area geografica sia diffuso non appena disponibile
300 Servizi di gestione di workflow/compiti geografici (taskManagementService)	301 - Servizio di definizione di catene (chainDefinitionService)	Servizio che consente di definire una catena e di farla eseguire dal servizio di esecuzione del workflow
	302 - Servizio di esecuzione del workflow (workflowEnactmentService)	Il servizio di esecuzione del workflow interpreta una catena e controlla le istanze dei servizi e la sequenzialità delle attività
	303 - Servizio di abbonamento (subscriptionService)	Servizio che consente al cliente di abbonarsi per essere informato sugli eventi
400 Servizi di trattamento geografico - aspetti territoriali (spatialProcessingService)	401 - Servizio di conversione delle coordinate (spatialCoordinateConversionService)	Servizio che consente di convertire le coordinate da un sistema di coordinate a un altro nell'ambito dello stesso dato geodetico
	402 - Servizio di trasformazione delle coordinate (spatialCoordinateTransformationService)	Servizio che consente di trasformare le coordinate da un sistema di riferimento basato su un dato a un altro sistema basato su un dato differente
	403 - Servizio di conversione di raster/vettoriale (spatialCoverageVectorConversionService)	Servizio che consente di modificare la rappresentazione spaziale da uno schema di tipo raster a uno schema di tipo vettoriale, o viceversa
	404 - Servizio di conversione delle coordinate delle immagini (spatialImageCoordinateConversionService)	Servizio di trasformazione o di conversione delle coordinate che consente di modificare il sistema di riferimento delle coordinate per un'immagine
	405 - Servizio di rettifica (spatialRectificationService)	Servizio che consente di trasformare un'immagine in una proiezione ortogonale e dunque a una scala costante
	406 - Servizio di ortorettifica	Servizio di rettifica che elimina

Categor ria	Sottocategoria	Definizione
	(spatialOrthorectificationService)	l'inclinazione e lo spostamento dell'immagine dovuti all'elevazione del terreno
	407 - Servizio di adeguamento dei modelli geometrici dei sensori	Servizio che adegua i modelli geometrici dei sensori per migliorare la corrispondenza dell'immagine con altre immagini e/o posizioni al suolo note
	408 - Servizio di conversione dei modelli geometrici delle immagini (spatialImageGeometryModelConversionService)	Servizio che converte i modelli geometrici dei sensori in un modello geometrico diverso ma equivalente
	409 - Servizio di definizione dei sottoinsiemi (spatialSubsettingService)	Servizio che estrae da un input all'interno di una regione spaziale continua, in base alla posizione geografica o alle coordinate della griglia
	410 - Servizio di campionamento (spatialSamplingService)	Servizio che estrae dei dati da un input mediante un sistema di campionamento coerente, in base alla posizione geografica o alle coordinate della griglia
	411 - Servizio di modifica della mosaicatura (tiling) (spatialTilingChangeService)	Servizio che modifica la mosaicatura dei dati geografici
	412. - Servizio di misura delle dimensioni (spatialDimensionMeasurementService)	Servizio che calcola le dimensioni degli oggetti visibili in un'immagine o in altri dati geografici
	413 - Servizi di manipolazione degli elementi geografici (spatialFeatureManipulationService)	Servizi che consentono di registrare un elemento con un altro, un'immagine, o un'altra serie di dati o di coordinate, correggendo le relative traslazioni, le differenze di rotazione, le differenze di scala e le differenze di prospettiva. Questi servizi consentono inoltre di verificare che

Categoria	Sottocategoria	Definizione
		topologiche della collezione di elementi e individuano e/o correggono le eventuali incoerenze individuate
	414 - Servizio di corrispondenza di elementi (spatialFeatureMatchingService)	Servizio che determina quali elementi e parti di elementi provenienti da varie fonti di dati rappresentano la stessa entità del mondo reale, ad esempio, corrispondenza di confini (edge matching) e fusione limitata (limited conflation)
	415 - Servizio di generalizzazione di elementi (spatialFeatureGeneralizationService)	Servizio che riduce la variazione spaziale in una collezione di elementi al fine di rafforzare l'efficacia della comunicazione rimediando agli effetti indesiderati della riduzione dei dati
	416 - Servizio di determinazione dell'itinerario (spatialRouteDeterminationService)	Servizio che determina il percorso ottimale tra due punti specifici sulla base dei parametri di input e delle proprietà contenuti nella collezione di elementi
	417 - Servizio di posizionamento (spatialPositioningService)	Servizio fornito da un dispositivo di posizionamento che consente di utilizzare, ottenere e interpretare in modo univoco le informazioni concernenti la posizione, nonché di determinare se i risultati soddisfano i requisiti dell'utilizzo
	418 - Servizio di analisi di prossimità (spatialProximityAnalysisService)	Data una posizione o un elemento geografico, questo servizio trova tutti gli oggetti che hanno una serie di attributi specifici, ubicati entro una distanza specificata dall'utente rispetto alla posizione o all'elemento
geografico - aspetti tematici	501 - Servizio di calcolo dei geoparametri (thematicGeoparameterCalculationService)	Servizio che deriva risultati quantitativi, orientati alle applicazioni, che non possono essere ottenuti direttamente dai dati grezzi

Catego ria	Sottocategoria	Definizione
	502 - Servizio di classificazione tematica (thematicClassificationService)	Servizio che consente di classificare delle aree di dati geografici in base ad attributi tematici
	503 - Servizio di generalizzazione di elementi (thematicFeatureGeneralizationService)	Servizio che generalizza i tipi di elementi contenuti in una collezione di elementi al fine di rafforzare l'efficacia della comunicazione rimediando agli effetti indesiderati della riduzione dei dati
	504 - Servizio di definizione dei sottoinsiemi (thematicSubsettingService)	Servizio che estrae dei dati da un input sulla base di valori di parametro
	505 - Servizio di conteggio territoriale (thematicSpatialCountingService)	Servizio che conta gli elementi geografici
	506 - Servizio di rilevazione dei cambiamenti (thematicChangeDetectionService)	Servizio che consente di rilevare le differenze tra due serie di dati che rappresentano la stessa area geografica in momenti diversi
	507 - Servizio di estrazione di informazioni geografiche (thematicGeographicInformationExtractionService)	Servizi che consentono l'estrazione di informazioni topografiche e sugli elementi a partire da immagini satellitari e scannerizzate
	508 - Servizio di trattamento delle immagini (thematicImageProcessingService)	Servizio che consente di modificare i valori degli attributi tematici di un'immagine mediante una funzione matematica
	509 - Servizio di riduzione della risoluzione (thematicReducedResolutionGenerationService)	Servizio che riduce la risoluzione di un'immagine
	510 - Servizi di manipolazione delle immagini (thematicImageManipulationService)	Servizi che consentono di manipolare i valori dei dati nelle immagini: modifica dei valori del colore e del contrasto, applicazione di vari filtri, manipolazione della risoluzione dell'immagine, riduzione del rumore, "striping", correzioni radiometriche

Catego ria	Sottocategoria	Definizione
		dell'illuminazione della scena ecc.
	511 - Servizi di comprensione di immagini (thematicImageUnderstandingService)	Servizi che consentono la rilevazione automatica dei cambiamenti di immagine, la differenziazione delle immagini rettificate, l'analisi e la visualizzazione della significatività delle differenze e la differenziazione per area e per modello
	512 - Servizi di sintesi di immagini (thematicImageUnderstandingService)	Servizi che consentono di creare o trasformare delle immagini utilizzando modelli spaziali informatici, effettuare delle trasformazioni di prospettiva, manipolare le caratteristiche delle immagini al fine di migliorare la visibilità e la risoluzione e/o ridurre gli effetti della nuvolosità e della foschia
	513 - Manipolazione di immagini multibanda (thematicMultibandImageManipulationService)	Servizio che modifica un'immagine utilizzando le varie bande dell'immagine
	514 - Servizio di rilevazione di oggetti (thematicObjectDetectionService)	Servizio che consente di rilevare gli oggetti del mondo reale in un'immagine
	515 - Servizio di analisi sintattica (geoparsing) (thematicGeoparsingService)	Servizio che consente di cercare nei documenti testuali i riferimenti a dei luoghi, come i toponimi, gli indirizzi, i codici postali eccetera in preparazione al passaggio a un servizio di geocodifica
	516 - Servizio di geocodifica (thematicGeocodingService)	Servizio che consente di arricchire i riferimenti geotestuali con le coordinate geografiche (o altri riferimenti spaziali)
600 Servizi di processame	601 - Servizio di trasformazione del sistema di riferimento temporale (temporalReferenceSystemTransformationService)	Servizio che consente di modificare i valori delle occorrenze temporali da un sistema di riferimento temporale a un altro
	602 - Servizio di definizione dei	Servizio che estrae dati da un input

Categoria	Sottocategoria	Definizione
	sottoinsiemi (temporalSubsettingService)	in un intervallo continuo sulla base di valori di posizione temporale
	603 - Servizio di campionamento (temporalSamplingService)	Servizio che estrae dati da un input usando un sistema di campionamento coerente basato su valori di posizione temporale
	604 - Servizio di analisi di prossimità temporale (temporalProximityAnalysisService)	Dato un intervallo temporale o un evento determinati, questo servizio trova tutti gli oggetti che hanno una serie di attributi specifici, ubicati in un intervallo stabilito dall'utente rispetto all'intervallo o all'evento
processamento geografico - metadati (metadataProcessingService)	701 - Servizio di calcolo statistico (metadataStatisticalCalculationService)	Servizio che consente di calcolare le statistiche di un insieme di dati
	702 - Servizi di annotazione geografica (metadataGeographicAnnotationService)	Servizio che consente di aggiungere informazioni complementari a un'immagine o un elemento in una collezione di elementi
800 Servizi di comunicazione geografica (comService)	801 - Servizio di codifica (comEncodingService)	Servizio che consente l'attuazione di una regola di codificazione e che funge da interfaccia per la funzione di codifica e decodifica
	802 - Servizio di trasferimento (comTransferService)	Servizio che consente di attuare uno o più protocolli di trasferimento, permettendo il trasferimento di dati tra sistemi di informazione distribuiti mediante mezzi di comunicazione off-line o on-line
	803 - Servizio di compressione geografica (comGeographicCompressionService)	Servizio che consente di convertire le parti spaziali di una collezione di elementi da e in forma compressa
	804 - Servizio di conversione di formato geografico (comGeographicFormatConversionService)	Servizio che consente di passare da un formato di dati geografici a un altro